SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 146º — Numero 65

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 19 marzo 2005** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 18 marzo 2005, n. **37.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 gennaio 2005, n. 3, recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 19 gennaio 2005, n. 3, recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 marzo 2005

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FINI, *Ministro degli affari esteri*

PISANU, *Ministro dell'interno*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 19 GENNAIO 2005, N. 3.

All'articolo 4, al comma 2, primo periodo, le parole: «a e 250.000» sono sostituite dalle seguenti: «a euro 250.000».

Dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

«Art. 4-*bis (Incentivazione della produttività del personale dei Ministeri della difesa e degli affari esteri).* — *1.* In relazione alle prioritarie e urgenti esigenze connesse all'intensificarsi delle attività di supporto alle Forze armate impiegate nelle missioni internazionali e ai conseguenti maggiori carichi di lavoro derivanti dall'accresciuta complessità delle funzioni assegnate al personale appartenente alle aree professionali in servizio presso il Ministero della difesa, è autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 5.000.000, da destinare, attraverso la contrattazione collettiva nazionale integrativa, all'incentivazione della produttività del predetto personale.

2. È autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 3.000.000 da destinare, attraverso la contrattazione collettiva nazionale integrativa, all'incentivazione della produttività del personale delle aree funzionali in servizio presso il Ministero degli affari esteri in relazione all'incremento dei compiti ad esso assegnati e connessi al supporto della missione umanitaria, di stabilizzazione e di ricostruzione di cui all'articolo 1, ivi inclusi la gestione amministrativa degli interventi, l'invio di esperti, nonché l'attività amministrativa connessa all'operatività dell'ambasciata d'Italia a Baghdad e del Consolato generale a Bassora.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 8.000.000 per l'anno 2005, si provvede, quanto a euro 5.000.000 di cui al comma 1, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 233, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e quanto a euro 3.000.000 di cui al comma 2, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

Gli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 sono soppressi.

All'articolo 10, comma 1, le parole: «ed al personale dell'Esercito impiegato nella regione sudanese del Darfur, nell'ambito della missione di monitoraggio del cessate il fuoco dell'Unione africana» *sono soppresse, e le parole:* «euro 8.742» *sono sostituite dalle seguenti:* «euro 8.341».

All'articolo 11:

al comma 1, le parole: «agli articoli 4, comma 1, 5, commi 1, 2, 3, 6, 7 e 8, 6 e 9, comma 1,» *sono sostituite dalle seguenti:* «all'articolo 4, comma 1,»;

al comma 2, le parole: «agli articoli 4, comma 1, e 5, commi 1 e 2, nonché per il personale dell'Arma dei carabinieri in servizio di sicurezza presso la sede diplomatica di Kabul in Afghanistan,» *sono sostituite dalle seguenti:* «all'articolo 4, comma 1,»;

i commi 4 e 5 sono soppressi.

All'articolo 13:

al comma 1, le parole: «nelle missioni di cui agli articoli 4 e 5, commi 1 e 2,» *sono sostituite dalle seguenti:* «nella missione di cui all'articolo 4»;

al comma 2, le parole: «afgano o» *sono soppresse e le parole:* «,4 e 5, commi 1 e 2» *sono sostituite dalle seguenti:* «e 4»;

il comma 4 è soppresso.

Gli articoli 15, 16 e 17 sono soppressi.

All'articolo 18, comma 1, le parole: «alle missioni internazionali» *sono sostituite dalle seguenti:* «alla missione internazionale» *e le parole:* «,13 e 14, commi 1, 2, 4, 5 e 7,» *sono sostituite dalle seguenti:* «e 13».

L'articolo 19 è soppresso.

Nella rubrica del capo II, le parole: «a missioni internazionali» *sono sostituite dalle seguenti:* «alla missione internazionale in Iraq» *e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:* «e misure di incentivazione della produttività del personale dei Ministeri della difesa e degli affari esteri».

All'articolo 21, al comma 1, le parole: «escluso l'articolo 16» *sono sostituite dalle seguenti:* «escluso l'articolo 4-*bis*» *e le parole:* «euro 611.269.818» *sono sostituite dalle seguenti:* «euro 291.492.695».

Al titolo del decreto-legge, le parole: «a missioni internazionali» *sono sostituite dalle seguenti:* «alla missione internazionale in Iraq» *e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:* «e misure di incentivazione della produttività del personale dei Ministeri della difesa e degli affari esteri».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 3262):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (BERLUSCONI), dal Ministro degli affari esteri (FINI), dal Ministro della difesa (MARTINO), dal Ministro dell'interno (PISANU) il 19 gennaio 2005.

Assegnato alle commissioni riunite 3ª (Affari esteri e comunitari) e 4ª (Difesa) in sede referente il 20 gennaio 2005, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 8ª, 12ª e 14ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 25 gennaio 2005 ed il 1º febbraio 2005.

Esaminato dalle commissioni riunite 3ª e 4ª il 25 gennaio 2005; il 1º, 2, 8 e 15 febbraio 2005.

Esaminato in aula il 15 ed approvato il 16 febbraio 2005.

Camera dei deputati (atto n. 5637):

Assegnato alle commissioni riunite III (Esteri, emigrazione) e IV (Difesa) in sede referente il 17 febbraio 2005, con pareri del comitato per la legislazione e delle commissioni I, II, V, VIII e XI.

Esaminato dalle commissioni riunite III e IV il 22, 23 e 24 febbraio 2005; il 1º e 9 marzo 2005.

Esaminato ed approvato in aula il 15 marzo 2005.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 19 gennaio 2005, n. 3, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 14 del 19 gennaio 2005.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1998, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge, coordinato con la legge di conversione e corredato delle relative note, è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 24.

05G0060

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 febbraio 2005.

Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di misure per il controllo della destinazione d'uso di materie prime e semilavorati, a norma dell'articolo 36 della legge 12 dicembre 2002, n. 273.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed, in particolare, l'art. 5, comma 2, relativo ai poteri di direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Vista la legge 12 dicembre 2002, n. 273, recante misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza;

Visto, in particolare, l'art. 36, comma 1, della citata legge n. 273 del 2002 concernente misure per il controllo della destinazione d'uso di materie prime e semilavorati, che prevede la possibilità per le amministrazioni dello Stato interessate di avvalersi dei reparti speciali dell'Arma dei carabinieri o del Corpo della guardia di finanza, competenti per materia, per l'effettuazione dei controlli e del monitoraggio sulla corretta destinazione ed utilizzazione di materie prime e semilavorati il cui impiego è soggetto a specifiche tipologie di qualificazione per la tutela della salute e della sicurezza;

Visto, in particolare, l'art. 36, comma 2, della citata legge n. 273 del 2002 laddove stabilisce che per l'esercizio delle funzioni di controllo e monitoraggio i reparti speciali sopra indicati hanno diritto di accesso e di verifica, secondo le disposizioni vigenti, presso i produttori, gli importatori, i distributori e gli utilizzatori dei prodotti di cui al comma 1 del medesimo art. 36, da individuare con direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta delle amministrazioni interessate;

Visto, inoltre, l'art. 32, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, che già attribuisce agli uffici tecnici di finanza, ora uffici dell'Agenzia delle dogane, poteri in materia di esercizio di funzioni di controllo presso i soggetti che svolgono attività di produzione e distribuzione di beni e servizi per accertamenti tecnici, al fine di controllare, anche a scopi diversi da quelli tributari, l'osservanza di disposizioni nazionali o comunitarie;

Vista la normativa comunitaria e nazionale in materia di tutela della sicurezza, della salute e dell'ambiente, in particolare le direttive 2001/95/CE e 2002/45/CE del Parlamento e del Consiglio, rispettivamente del 3 dicembre 2001 e del 25 giugno 2002, 2003/2/CE e 2003/3/CE della Commissione, del 6 gennaio 2003, i decreti del Ministro dei lavori pubblici in data 9 gennaio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 5 febbraio 1996, del Ministro dei lavori pubblici in data 14 febbraio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 1992, del Ministro della sanità 13 luglio 1995, n. 405, il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 ed il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 904;

Considerato che la facoltà, prevista dall'art. 36, comma 1, della citata legge n. 273 del 2002, per le amministrazioni dello Stato di avvalersi dei reparti speciali dell'Arma dei carabinieri o del Corpo della guardia di finanza per l'effettuazione dei controlli e del monitoraggio sulla corretta destinazione ed utilizzazione di materie prime e semilavorati, il cui impiego è soggetto a specifiche tipologie di qualificazione per la tutela della salute e della sicurezza, può essere estesa, a mente dell'art. 32, comma 1, del citato decreto-legge n. 331 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 427 del 1993, agli uffici dell'Agenzia delle dogane;

Considerato che, ai sensi delle disposizioni vigenti, le funzioni di indagine, controllo e monitoraggio sono attribuite all'Arma dei carabinieri - Comando carabinieri per la sanità ed al Corpo della guardia di finanza, secondo le specifiche attribuzioni e facoltà ispettive ad essi riconosciute, rispettivamente dai decreti del Ministero della sanità in data 5 novembre 1963, 17 marzo 1975, 25 gennaio 1979, dal decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 412 e dal decreto interministeriale sanità e difesa del 23 gennaio 1996; e dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e dal decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68;

Considerato anche il potere di accertamento tecnico attribuito all'Agenzia delle dogane - Uffici tecnici di finanza o uffici delle dogane, ove istituiti, dal citato decreto-legge n. 331 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 427 del 1993;

Tenuto conto che da una istruttoria compiuta dal Ministero delle attività produttive sulla presenza nel mercato nazionale di prodotti privi di certificazione di origine, di composizione e di qualità, è emerso che i settori produttivi maggiormente esposti sono quelli dei prodotti siderurgici, del comparto tessile-abbigliamento-calzature, del comparto elettrico ed elettronico, dei materiali di base e dei materiali impiegati nelle costruzioni edili, dei prodotti della meccanica destinati all'edilizia civile, all'irrigazione, all'industria chimica, energetica, petrolifera ed alimentare;

Considerato che l'immissione nel mercato di rilevanti quantitativi di prodotti privi di certificazione di qualità ed impiegati senza i necessari controlli rappresenta per gli utilizzatori ed i consumatori un alto livello di rischiosità, in particolare sotto il profilo della sicurezza e della salute;

Considerato che l'aumento registrato del volume di importazioni di prodotti senza certificazione può generare turbative del mercato nazionale sotto il profilo economico con riflessi negativi sul fronte della concorrenza, dell'occupazione, dei prezzi, della produzione e della capacità di esportazione;

Verificata la coerenza della proposta del Ministero delle attività produttive con la normativa richiamata;

Considerata la positiva concertazione con le altre amministrazioni interessate, segnatamente Ministero dell'economia, Ministero delle attività produttive, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Ministero della salute, Ministero dell'interno, Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, Arma dei carabinieri e Guardia di finanza;

Sentito il Consiglio dei Ministri, nella riunione del 18 febbraio 2005;

EMANA

la seguente direttiva:

1. Per materie prime e semilavorati, ai sensi dell'art. 36 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, soggetti al controllo ed al monitoraggio sulla loro corretta destinazione ed utilizzazione, si intendono i prodotti derivanti dalle lavorazioni del ciclo siderurgico e dei metalli non ferrosi, i prodotti rientranti nei settori tessile-abbigliamento-calzature, i prodotti rientranti nel settore delle costruzioni edili, i prodotti del settore elettrico e elettronico, i prodotti del settore della meccanica desti-

nati all'edilizia civile, all'irrigazione, all'industria chimica, energetica, petrolifera ed alimentare di cui all'allegato elenco.

2. I controlli, di cui all'art. 36, comma 1, della citata legge n. 273 del 2002, saranno effettuati dal Comando carabinieri sanità dell'Arma dei carabinieri e dal Corpo della guardia di finanza, previa definizione di opportune forme di intesa tra le amministrazioni interessate, ivi comprese le amministrazioni della salute e dell'economia e delle finanze, nell'ambito dei singoli osservatori di settore operanti presso il Ministero delle attività produttive.

3. I controlli, di cui al comma 2, sono finalizzati alla verifica della conformità della destinazione e della utilizzazione dei prodotti, indicati in allegato alla presente direttiva, alle caratteristiche strutturali delle merci stesse, secondo le rispettive composizioni, caratteristiche e specifiche tecniche di lavorazione.

4. Per i prodotti, indicati in allegato, il cui impiego è soggetto a specifiche tipologie di qualificazione per la tutela della salute e della sicurezza, il controllo comporta anche la verifica del rispetto dei parametri di qualità fissati per gli stessi dalle norme nazionali e comunitarie vigenti in materia.

5. L'Agenzia delle Dogane, per facilitare l'effettuazione dei controlli e del monitoraggio sulla corretta destinazione ed utilizzazione di materie prime e di semilavorati rientranti nei settori di cui al comma 1, fornirà alle amministrazioni dello Stato interessate, di cui all'art. 36, comma 1, della citata legge n. 273 del 2002, previa loro richiesta, i dati risultanti dal proprio sistema informatico e concernenti le rilevazioni connesse ai modelli DAU. Le predette Amministrazioni dovranno specificare i codici NC dei prodotti oggetto di interesse.

6. Sono esclusi dall'applicazione della presente direttiva i rifiuti e le materie prime seconde, come definite dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni;

7. Si fa riserva, in relazione ad ulteriori esigenze di carattere settoriale che dovessero essere rappresentate, di emanare successive direttive di integrazione e di modifica dell'allegato alla presente direttiva.

8. La presente direttiva ha efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 febbraio 2005

Il Presidente: BERLUSCONI

Registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 2005
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 3, foglio n. 177

ALLEGATO

Settore siderurgico - Prodotti:

materiali qualificati per l'esecuzione di opere in cemento armato normale e precompresso e per le strutture metalliche. In particolare:

acciaio da cemento armato normale: barre tonde lisce; barre e fili trafilati ad aderenza migliorata, reti e tralicci;

acciaio da cemento armato precompresso: filo, barra, treccia, trefolo;

acciaio per strutture metalliche: travi, barre, larghi piatti, lamiere, profilati cavi;

prodotti destinati a contenere sostanze alimentari: banda stagnata, banda cromata;

coils a caldo, elettrozincato, griglie, lamiere da combinata, lamiere da treno, mercantili, nastri a caldo, palancole, preverniciati, rivestiti, tondo c.a., tubi saldati, tubi senza saldatura, zincato a caldo.

Settore metalli non ferrosi - Prodotti:

materiale destinato al contatto con gli alimenti: tubi per acquedotto, raccordi per tubi, saracinesche per acquedotto;

materiale impiegato nelle abitazioni: radiatori per riscaldamento di ghisa e alluminio, caldaie per riscaldamento;

getti per fonderia: valvolame, turbine per la produzione di energia, assi per rimorchi importanti e loro parti (escluse autovetture), chiusini stradali.

Settore tessile-abbigliamento-calzature - Prodotti:

fibre in generale: lana, peli animali, seta, cotone, kapoc, lino, canapa, juta, acetato, viscosa, acrilica, gomma;

pellame: prodotti finiti e semilavorati;

fibre utilizzate per le lavorazioni destinate all'abbigliamento uomo, donna e bambino e alla biancheria per la casa, quali a titolo esemplificativo: biancheria, t-shirt e articoli affini, pantaloni, camicie, tessuti di cotone ricci del tipo spugna; cappotti e soprabiti, tessuti di fibre sintetiche continue; tute sportive, indumenti da lavoro;

semilavorati per calzature: tomaia, rivestimento, suola esterna.

Settore meccanico - Prodotti:

valvole industriali e rubinetterie per l'industria energetica, chimica, petrolifera, alimentare e per le applicazioni nelle irrigazioni;

componenti per caldaie.

Settore elettrico ed elettronico - Prodotti:

componentistica per quadri elettrici e apparati di bassa tensione;

apparati e componenti per impianti elettrici e di condizionamento;

apparecchi per la refrigerazione;

accessori e ricambi per prodotti di telecomunicazione e di informatica;

apparecchi di illuminazione e lampadine.

Settore delle costruzioni - Prodotti:

cemento e derivati, clinker, piastrelle di ceramica.

05A02634

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 marzo 2005.

Interventi di protezione civile diretti a fronteggiare i fenomeni franosi verificatisi nel comune di Ripalimosani in località Lama del Gallo e Covatta, e nel comune di Petacciato, in provincia di Campobasso. (Ordinanza n. 3407).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, commi 3 e 4, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Vista l'ordinanza di protezione civile n. 2438 del 15 maggio 1996, recante «Disposizioni urgenti volte a fronteggiare la situazione di emergenza determinatasi a seguito dell'evento franoso nel comune di Ripalimosani e nel comune di Petacciato in provincia di Campobasso»;

Vista l'ordinanza di protezione civile n. 2621 del 1º luglio 1997, recante «Interventi per fronteggiare situazioni d'emergenza e risanamento del suolo connessi a dissesti idrogeologici e alla salvaguardia delle coste nelle regioni Sicilia, Calabria e Molise»;

Vista l'ordinanza di protezione civile n. 2769 del 25 marzo 1998, recante «Integrazioni all'ordinanza n. 2621/1997 concernente "Interventi per fronteggiare situazioni d'emergenza e risanamento del suolo connessi a dissesti idrogeologici e alla salvaguardia delle coste nelle regioni Sicilia, Calabria e Molise"»;

Vista l'ordinanza di protezione civile n. 3361 dell'8 luglio 2004, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile»;

Considerato che in relazione al contesto critico inerente ai movimenti franosi in atto, rispettivamente, nel comune di Ripalimosani, in località Lama del Gallo e Covatta, e nel comune di Setacciato, in provincia di Campobasso, sono venute meno le condizioni richieste dalla citata legge n. 225/1992 per la concessione di un'ulteriore proroga dello stato di emergenza;

Considerato, tuttavia, che permane una diffusa situazione di criticità, sicché occorre adottare ogni iniziativa utile per il completamento degli interventi in atto, anche in un contesto di necessaria prevenzione da possibili situazioni di pericolo;

Ritenuto che la predetta situazione, suscettibile di determinare gravi pregiudizi alla collettività, può essere fronteggiata avviando ogni iniziativa utile per scongiurare il verificarsi di ulteriori situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose, anche assicurando continuità alle attività poste in essere in regime straordinario e finalizzate al superamento del contesto critico in esame;

Vista la nota del 19 gennaio 2005, con cui la regione Molise, nel prendere atto dell'impossibilità di procedere ad un'ulteriore proroga dello stato di emergenza ha, peraltro, rappresentato la necessità di procedere al definitivo completamento degli interventi finalizzati al superamento della crisi in atto nel territorio dei comuni sopra richiamati;

Ravvisata l'esigenza di disciplinare le ulteriori fasi realizzative delle opere e degli interventi finalizzati a dare continuità alle azioni intraprese in regime straordinario, nonché a conseguire il definitivo superamento del contesto critico in rassegna;

Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza di protezione civile ex art. 5, comma 3, della legge n. 225 del 1992, con cui disciplinare gli interventi necessari al definitivo rientro nell'ordinario;

Acquisita l'intesa della regione Molise;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio del Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Il Presidente della regione Molise è nominato commissario delegato e provvede, in regime ordinario ed in termini d'urgenza, all'attuazione ed al completamento, entro e non oltre il 31 gennaio 2006, delle iniziative già programmate per il superamento del contesto critico di cui in premessa.

2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, il commissario delegato si avvale dell'opera della collaborazione degli uffici regionali, degli enti locali, anche territoriali, e delle amministrazioni periferiche dello Stato.

3. Per l'espletamento delle attività di cui al comma 1, il commissario delegato è autorizzato ad avvalersi del personale già operante presso la struttura commissariale ai sensi delle ordinanze di protezione civile citate in premessa, ricorrendone le condizioni di necessità e sulla base delle vigenti disposizioni in materia, anche con riferimento a quanto previsto dall'art. 40, comma 1, del Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto delle regioni e degli enti locali del 22 gennaio 2004.

Art. 2.

1. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza il commissario delegato, ove ne ricorrano i presupposti, provvede utilizzando le procedure d'urgenza previste dall'ordinamento vigente.

Art. 3.

1. Il commissario delegato trasmette trimestralmente al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri una relazione sullo stato di attuazione degli interventi nonché, al termine degli stessi, una relazione conclusiva corredata della rendicontazione delle spese sostenute.

Art. 4.

1. Il Dipartimento della protezione civile, è estraneo ad ogni altro rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 marzo 2005

Il Presidente: BERLUSCONI

005A02299

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 12 marzo 2005.

Rivalutazione dei limiti di spesa per la campagna elettorale dei candidati alle elezioni regionali.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 5 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, recante: «Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario»;

Visto l'art. 7, comma 8, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante: «Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica», che si applica alle elezioni dei consigli delle regioni a statuto ordinario, ai sensi del predetto art. 5, comma 4, lettera *a)* della legge n. 43 del 1995;

Ritenuta la necessità di procedere, in vista delle prossime consultazioni per l'elezione dei presidenti delle giunte regionali e dei consiglieri regionali delle regioni a statuto ordinario, alla rivalutazione degli importi massimi delle spese per la campagna elettorale consentiti a ciascun candidato alle elezioni regionali;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante «Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433»;

Vista la comunicazione dell'Istituto nazionale di statistica n. 2109 in data 14 marzo 2000 relativa alla sospensione della rilevazione degli indici dei prezzi praticati dai grossisti a partire dal gennaio 1998 e all'individuazione dell'indice dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali quale indicatore più vicino, per natura e contenuto, a quello sospeso;

Visto il proprio decreto 21 marzo 2000, recante l'aggiornamento, riferito al coefficiente di rivalutazione per il periodo 1997-1999, degli importi massimi delle spese per la campagna elettorale consentiti a ciascun candidato alle elezioni regionali che si presenti in una lista provinciale e a ciascun candidato della lista regionale;

Vista la comunicazione dell'Istituto nazionale di statistica - Dipartimento per la produzione statistica e il coordinamento tecnico-scientifico n. 45 del 18 febbraio 2005, con la quale è stato reso noto che la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali per il periodo relativo agli anni 2000-2004 è pari a + 6,5 per cento;

Considerato che, conseguentemente, il coefficiente di rivalutazione degli importi di cui al presente decreto per il periodo relativo agli anni 2000-2004 è pari a 1,065;

Decreta:

Art. 1.

1. Le cifre fisse indicate all'art. 5, comma 1, primo e secondo periodo, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, relative ai limiti di spesa per la campagna elettorale di ciascun candidato alle elezioni regionali in una lista provinciale nonché di ciascun candidato alle elezioni regionali in una lista regionale, sono rivalutate all'anno 2004, sulla base della variazione percentuale degli indici ISTAT indicati nelle premesse, da lire 62.265.910 - corrispondenti ad euro 32.157,65 - ad euro 34.247,89.

2. L'importo di lire 10, corrispondente ad euro 0,0051, relativo all'incremento previsto per i candidati di una lista provinciale, indicato dall'art. 5, comma 1, primo periodo, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, è rivalutato in euro 0,0054.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 marzo 2005

Il Ministro: PISANU

05A02574

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 18 febbraio 2005.

Emissione delle monete d'argento da € 5 celebrative dell'«85º Anniversario della nascita di Federico Fellini».

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il quinto comma dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Considerato che occorre autorizzare l'emissione delle monete d'argento da € 5 celebrative dell'«85º Anniversario della nascita di Federico Fellini»; da inserire nelle serie speciali di monete per collezionisti mill. 2005;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione delle monete d'argento da € 5 celebrative dell'«85º Anniversario della nascita di Federico Fellini» - da inserire nelle serie speciali di monete per collezionisti mill. 2005 - da cedere, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.

Art. 2.

Le caratteristiche tecniche della moneta di cui all'articolo precedente, sono le seguenti:

Metallo	Valore nominale	Diametro	Titolo in millesimi		Peso gr.	
Argento	euro	mm.	legale	tolleranza in + o -	legale	tolleranza in + o -
	5,00	32	925	3‰	18	5‰

Art. 3.

Le caratteristiche artistiche della suddetta moneta sono così determinate:

sul dritto: al centro in primo piano, ritratto di Federico Fellini dietro raffigurazione della pellicola cinematografica; in basso a destra firma dell'autore «COLANERI»; in tondo nei due lati la scritta «REPUBBLICA ITALIANA»;

sul rovescio: in primo piano rappresentazione della pellicola cinematografica «avvolta» con i titoli di alcuni tra i più importanti film del Maestro: «8½; I VITELLONI; LA STRADA; LE NOTTI DI CABIRIA; LA DOLCE VITA; GIULIETTA DEGLI SPIRITI; SATYRICON; ROMA; AMARCORD; LA CITTÀ DELLE DONNE; GINGER E FRED; E LA NAVE VA; LA VOCE DELLA LUNA; INTERVISTA»; a seguire sedia con il nome dell'artista «FELLINI»; e l'anno di emissione «2005»; a sinistra in basso «R», in alto a destra, disposto in verticale, l'anno di nascita «1920»; subito sotto il valore «5 EURO»;

sul bordo: zigrinatura spessa continua.

Art. 4.

Il contingente, in valore nominale, della nuova moneta, di cui al presente decreto, sarà stabilito con successivo provvedimento.

Art. 5.

È approvato il tipo della suddetta moneta d'argento, conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche indicate agli articoli precedenti ed alle riproduzioni che fanno parte integrante del presente decreto.

Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio centrale di Stato.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio centrale del bilancio per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

DRITTO

Roma, 18 febbraio 2005

p. *Il direttore generale del Tesoro:* CARPENTIERI

05A02519

DECRETO 18 febbraio 2005.

Emissione delle monete d'argento da € 10 dedicate a «Pace e Libertà in Europa».

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il quinto comma dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Considerato che occorre autorizzare l'emissione delle monete d'argento da € 10 dedicate a «Pace e Libertà in Europa» mill. 2005;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione delle monete d'argento da € 10 dedicate a «Pace e Libertà in Europa» mill. 2005, da cedere, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.

Art. 2.

Le caratteristiche tecniche della moneta di cui all'articolo precedente, sono le seguenti:

Metallo	Valore nominale	Diametro	Titolo in millesimi		Peso gr.	
Argento	euro	mm.	legale	tolleranza in + o -	legale	tolleranza in + o -
	10,00	34	925	3‰	22	5‰

Art. 3.

Le caratteristiche artistiche della suddetta moneta sono così determinate:

sul dritto: in primo piano antico sesterzio di Vitellio, rappresentazione della Pace stante con ramo di ulivo e cornucopia; al lato sinistro «S» ed a lato destro «C»; in tondo «PAX AUGUSTI»; dietro alla figura, un quadrato a sostegno della composizione; in basso a destra la firma dell'autore «U. PERNAZZA» in alto il logo ufficiale della Comunità europea; in tondo la scritta «REPUBBLICA ITALIANA»;

sul rovescio: al centro rappresentazione estremamente sintetizzata del globo terrestre, con in primo piano il valore «10 EURO»; dietro alla composizione, quadrato a simbolo della perfezione; in alto al centro l'anno di emissione «2005» sulla destra «R»; in tondo le dodici stelle a rappresentazione della Comunità europea;

sul bordo: zigrinatura spessa discontinua.

Art. 4.

Il contingente in valore nominale e le modalità di cessione della nuova moneta, di cui al presente decreto, saranno stabiliti con successivo provvedimento.

Art. 5.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. è tenuto a consegnare al Ministero dell'economia e delle finanze due esemplari per ogni versione della suddetta moneta, da utilizzare per documentazione e partecipazione a mostre e convegni.

Art. 6.

È approvato il tipo della suddetta moneta d'argento, conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche indicate agli articoli precedenti ed alle riproduzioni che fanno parte integrante del presente decreto.

Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio centrale di Stato.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio centrale del bilancio per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

DRITTO

ROVESCIO

Roma, 18 febbraio 2005

p. *Il direttore generale del Tesoro:* CARPENTIERI

05A02520

DECRETO 15 marzo 2005.

Fondazioni bancarie. Misure dell'accantonamento alla riserva obbligatoria e dell'accantonamento patrimoniale facoltativo per l'esercizio 2004.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 461, recante delega al Governo per il riordino della disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e della disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria;

Visto il decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, recante disciplina civilistica e fiscale degli enti confe-

renti di cui all'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 461;

Visto l'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, ai sensi del quale «la vigilanza sulle fondazioni è attribuita al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica», ora Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto l'art. 8, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, ai sensi del quale la misura dell'accantonamento alla riserva obbligatoria è determinato dall'Autorità di vigilanza;

Visto l'art. 8, comma 1, lettera *e)*, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, ai sensi del quale l'Autorità di vigilanza può prevedere riserve facoltative;

Visto il provvedimento del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 19 aprile 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 96 del 26 aprile 2001, recante le indicazioni per la redazione, da parte delle fondazioni bancarie, del bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2000, emanato ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153;

Visto il decreto 26 marzo 2002 del direttore generale del Dipartimento del tesoro, con il quale sono state fissate le misure degli accantonamenti alla riserva obbligatoria e alla riserva per l'integrità del patrimonio per l'esercizio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 80 del 5 aprile 2002;

Visto il decreto 27 marzo 2003 del direttore generale del Dipartimento del tesoro, con il quale sono state fissate le misure degli accantonamenti alla riserva obbligatoria e alla riserva per l'integrità del patrimonio per l'esercizio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 78 del 3 aprile 2003;

Visto il decreto 25 marzo 2004 del direttore generale del Dipartimento del tesoro, con il quale sono state fissate le misure degli accantonamenti alla riserva obbligatoria e alla riserva per l'integrità del patrimonio per l'esercizio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 75 del 30 marzo 2004;

Considerata la necessità di determinare la misura dell'accantonamento alla riserva obbligatoria per l'esercizio 1° gennaio 2004 - 31 dicembre 2004;

Considerata l'opportunità di consentire un accantonamento patrimoniale facoltativo, ulteriore rispetto a quello obbligatorio, finalizzato alla salvaguardia dell'integrità del patrimonio e di fissarne la misura massima ammessa;

Considerata l'opportunità che, nei casi eccezionali in cui siano presenti disavanzi pregressi, le fondazioni destinino prioritariamente parte dell'avanzo dell'esercizio alla copertura di tali disavanzi, tenendo conto delle esigenze sia di salvaguardare il patrimonio, sia di garantire continuità all'attività istituzionale;

Decreta:

Art. 1.

1. Nella redazione del bilancio d'esercizio 2004 le fondazioni bancarie osservano le disposizioni di cui al provvedimento del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 19 aprile 2001.

2. Nel presente decreto per avanzo dell'esercizio si intende quello risultante dall'applicazione delle disposizioni di cui al provvedimento del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 19 aprile 2001.

3. L'accantonamento alla riserva obbligatoria di cui all'art. 8, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, è determinato, per l'esercizio 2004, nella misura del venti per cento dell'avanzo dell'esercizio, al netto dell'eventuale destinazione di cui all'art. 2, commi 1 e 2.

4. Al solo fine di conservare il valore del patrimonio, le fondazioni bancarie possono effettuare, per il medesimo esercizio, con atto motivato, un accantonamento alla riserva per l'integrità del patrimonio in misura non superiore al quindici per cento dell'avanzo dell'esercizio, al netto dell'eventuale destinazione di cui all'art. 2, commi 1 e 2, fatto salvo quanto disposto dall'art. 2, comma 3.

Art. 2.

1. Nei casi eccezionali in cui siano presenti disavanzi pregressi, e fatte salve le valutazioni dell'Autorità di vigilanza previste dalla legge, il venticinque per cento dell'avanzo dell'esercizio è destinato prioritariamente alla copertura dei disavanzi pregressi.

2. Le fondazioni bancarie possono, con atto motivato, incrementare la percentuale di cui al comma 1, considerate le esigenze sia di salvaguardare il patrimonio, sia di garantire continuità all'attività istituzionale.

3. Non è consentito effettuare l'accantonamento di cui all'art. 1, comma 4, se i disavanzi pregressi non sono stati integralmente coperti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 marzo 2005

Il dirigente generale: ULISSI

05A02572

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 14 marzo 2005.

Rinnovo dell'iscrizione di talune varietà di specie di piante ortive ai registri nazionali.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina dell'attività sementiera ed in particolare l'art. 19 che prevede l'istituzione, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica ed integra la citata legge n. 1096/1971, ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varietà di specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i registri delle varietà di specie di piante ortive;

Visti i registri predetti nei quali sono state iscritte, ai sensi dell'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, le varietà di specie di piante ortive, le cui denominazioni e i decreti d'iscrizione sono indicate nel dispositivo;

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il regolamento d'esecuzione della citata legge n. 1096/1971, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, in particolare l'art. 17, decimo comma, che prevede la possibilità di rinnovare l'iscrizione delle varietà nei registri nazionali per periodi determinati, qualora l'iscrizione medesima sia giunta a scadenza;

Atteso che la Commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 22 febbraio 2005, ha riconosciuto nelle varietà indicate nel dispositivo l'esistenza dei requisiti previsti dall'art. 17, nono comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/1973;

Ritenuto di dover procedere in conformità;

Decreta:

Art. 1.

A norma dell'art. 17, decimo comma, del regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, l'iscrizione delle sotto riportate varietà ai registri nazionali delle varietà di specie di piante ortive, avvenuta con decreto ministeriale 21 febbraio 1994, è rinnovata fino al 31 dicembre 2014:

Specie	Codice Sian	Varietà
Aglio	002209	Serena
Anguria	001681	Fascino
Anguria	001629	Fourseedless
Anguria	001652	Mara
Anguria	001653	Planet
Anguria	001648	Vanity
Carota	001654	Spider
Cavolfiore	002024	Menhir
Cavolo broccolo	002023	Frontiera
Cicoria	001689	Gardenise
Fagiolo nano	002121	Futuro
Finocchio	001586	Riace
Indivia riccia	001645	Cabrera
Lattuga	001642	Fox
Lattuga	001641	Luzon
Lattuga	002135	Malta
Lattuga	001656	Terry
Lattuga	002213	Texada
Melanzana	001657	Betty
Melanzana	001658	Morisca
Melone	001630	Meraviglia di Trapani
Melone	001661	Roy
Melone	001660	Samba
Melone	001582	Taco
Peperone	001663	Flipper
Peperone	002136	Iulor
Peperone	001687	Kantor
Peperone	001664	Magenta
Peperone	001665	Niko
Peperone	001680	Piros
Peperone	001633	Rocal
Peperone	001666	Sultan
Pomodoro	001668	Avenue
Pomodoro	001667	Carrera
Pomodoro	001676	Genesis
Pomodoro	001672	Gibson
Pomodoro	002134	Italdor
Pomodoro	001677	Marbella
Pomodoro	001685	Omega
Pomodoro	001678	Orion
Pomodoro	001674	Petra
Pomodoro	001675	Proton
Pomodoro	001635	Talent
Pomodoro	001671	Turner

Specie	Codice Sian	Varietà
Pomodoro	001636	Vicky
Pomodoro	001673	Zeppelin
Zucchino	002232	Arte

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 marzo 2005

Il direttore generale: ABATE

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

05A02616

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 18 febbraio 2005.

Ricostituzione della Commissione per l'integrazione salariale degli operai agricoli presso l'INPS di Treviso.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI TREVISO

Vista la legge 8 agosto 1972, n. 457, che dispone miglioramenti ai trattamenti previdenziali ed assistenziali e dà disposizioni per l'integrazione del salario in favore dei lavoratori agricoli;

Visto in particolare l'art. 14 della stessa legge, il quale prevede la nomina da parte dell'allora Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione ora Direzione provinciale del lavoro di una commissione deliberante istituita presso la sede dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il provvedimento del direttore dell'allora Ufficio provinciale del lavoro di Treviso n. 634 dell'11 novembre 1996 che, nel ricostituire la Commissione per l'integrazione salariale degli operai agricoli con contratto a tempo indeterminato, in seguito indicata come C.I.S.O.A., ha fissato, seppur non previsto dalla summenzionata norma, in quattro anni la durata dell'organo collegiale di cui trattasi;

Visto il proprio provvedimento n. 776 dell'8 gennaio 2001 con il quale è stata ricostituita la C.I.S.O.A;

Considerato che la C.I.S.O.A. è scaduta per compiuto quadriennio e ritenuto di dover mantenere la cadenza quadriennale;

Vista la legge 15 luglio 1994, n. 444, recante disciplina della proroga degli organi amministrativi;

Considerato che i rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro da nominare quali membri della suddetta commissione devono essere designati dalle rispettive organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative operanti nella provincia;

Considerato che, dalle risultanze degli atti istruttori e dai dati in possesso dell'ufficio e dalle conseguenti valutazioni comparative compiute risultano, nell'ordine, maggiormente rappresentative per i lavoratori la C.G.I.L., la C.I.S.L. e la U.I.L. e per i datori di lavoro l'unione provinciale agricoltori e la Federazione provinciale coltivatori diretti;

Viste le designazioni fatte dalle organizzazioni suddette, dal Ministero delle politiche agricole e forestali e dalla sede provinciale dell'I.N.P.S.;

Decreta:

Art. 1.

È ricostituita presso l'I.N.P.S. di Treviso la C.I.S.O.A., prevista dall'art. 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457.

Art. 2.

La C.I.S.O.A. è così composta:

il direttore *pro-tempore* della Direzione provinciale del lavoro in qualità di presidente;

la dott.ssa D'Angelo Gigliola, funzionaria amministrativa della Direzione provinciale del lavoro, in qualità di membro supplente;

il direttore *pro-tempore* della sede I.N.P.S. di Treviso in qualità di membro effettivo;

il dott. Pone Antonio, della sede I.N.P.S. di Treviso in qualità di membro supplente;

il dott. Mangiameli Maurizio, coordinatore agrario del Ministero delle politiche agricole e forestali - Ispettorato centrale repressione frodi - sede periferica di Conegliano Veneto, membro effettivo in rappresentanza del Ministero stesso;

il dott. Lemmi Mario, direttore agrario, del Ministero delle politiche agricole e forestali - Ispettorato centrale repressione frodi - sede periferica di Conegliano Veneto, membro supplente in rappresentanza del Ministero stesso;

i sigg. Costantini dott. Michele, Li Volsi rag. Giancarlo (Unione provinciale agricoltori) e C.d.L. Terracciano Antonio (Coldiretti) membri effettivi in rappresentanza dei datori di lavoro;

i sigg. Biscaro Francesca, Casarin dott. Gianpaolo (Unione provinciale agricoltori) e il dott. Camerini Francesco (Coldiretti) membri supplenti in rappresentanza dei datori di lavoro;

i sigg. Costantini Ugo (C.G.I.L.) Buso Roberto (C.I.S.L.) e Scanferlato Aldo (U.I.L.) membri effettivi in rappresentanza dei lavoratori;

i sigg. Salogni Maria Grazia (C.G.I.L.), Moro Laura (C.I.S.L.) e Lo Re Salvatore (U.I.L.) membri supplenti in rappresentanza dei lavoratori.

Art. 3.

La C.I.S.O.A. come sopra ricostituita dura in carica 4 anni.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Treviso, 18 febbraio 2005

Il direttore provinciale reggente: PARRELLA

05A02457

DECRETO 25 febbraio 2005.

Cancellazione dal registro delle imprese di due società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI CAMPOBASSO

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 «Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366» laddove novando gli articoli del codice civile introduce l'art. 2545-*octiesdecies*, secondo e terzo comma, che recita «l'autorità di vigilanza dispone la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* per la conseguente cancellazione dal registro delle imprese, dall'elenco delle società cooperative e degli enti mutualistici in liquidazione ordinaria che non hanno depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni»;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi eseguiti nei confronti delle società cooperative appresso indicate, da cui risultano che le medesime:

sono in liquidazione ordinaria da oltre un quinquennio;

non hanno depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni;

Considerata l'assoluta inattività degli enti;

Considerato, conseguentemente, che per tali società cooperative sussistono le condizioni previste dall'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile commi 2 e 3;

Espletata la procedura di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, mediante comunicazione del 31 dicembre 2004 ai liquidatori delle società cooperative sottoelencate ed avviso, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 15 del 20 gennaio 2005, di avvio del procedimento di cancellazione dal registro delle imprese, ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Considerato che alla data odierna non risultano pervenute opposizioni da terzi, all'adozione del provvedimento di cancellazione dal registro delle imprese, né domande tendenti ad ottenere la prosecuzione della liquidazione;

Decreta:

Le società cooperative sottoelencate sono cancellate dal registro delle imprese di Campobasso, ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies*, secondo e terzo comma, del codice civile:

soc. coop. «Giovani Imprenditori Molisani Soc. Coop. a r.l.», con sede in Boiano, costituita per rogito notaio dr. Riccardo Ricciardi in data 26 novembre 1987, repertorio n. 1084, registro società n. 2453 - R.E.A. n. 79592 della C.C.I.A.A. di Campobasso, codice fiscale e partita I.V.A. n. 00788760700, n. posizione BUSC 1084/244527;

soc. coop. «Giustina Soc. Coop. a r.l.», con sede in Larino, costituita per rogito notaio dr. Macchiagodena Giuseppe in data 18 febbraio 1971, repertorio n. 28022, registro società n. 311 - R.E.A. n. 62274 della C.C.I.A.A. di Campobasso, codice fiscale e partita I.V.A. n. 81002220705, n. posizione BUSC 402/113793.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e al conservatore del registro delle imprese territorialmente competente, al fine di provvedere alla cancellazione della stessa dal registro medesimo.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al T.A.R. entro sessanta giorni decorrenti dalla data di notifica.

Campobasso, 25 febbraio 2005

Il direttore provinciale: BRUNETTI

05A02446

DECRETO 25 febbraio 2005.

Sostituzione di un componente presso il comitato provinciale INPS di Bari.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BARI

Visti gli articoli 1, 34 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639;

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88 concernente la ristrutturazione dell'INPS e dell'INAIL;

Visto il decreto n. 1410 del 17 febbraio 2003 con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale INPS di Bari;

Visto il decreto ministeriale n. 1610/2004 del 10 settembre 2004 con il quale la sig.ra Paulillo Donatella è stata nominata componente del comitato provinciale INPS di Bari in rappresentanza della Federazione del commercio e del turismo (Federcommercio) della provincia di Bari;

Vista la nota n. 12/E dell'11 febbraio 2005 con la quale la Federazione del commercio e del turismo (Federcommercio) della provincia di Bari ha designato il dott. Paulillo Leonardo a sostituire, quale componente del predetto organo collegiale, la sig.ra Paulillo Donatella, dimissionaria;

Ritenuta la necessità di procedere alla sostituzione richiesta;

Decreta:

Il dott. Paulillo Leonardo è nominato componente in seno al comitato provinciale INPS di Bari in rappresentanza della Federazione del commercio e del turismo (Federcommercio) della provincia di Bari in sostituzione della sig.ra Paulillo Donatella, dimissionaria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 25 febbraio 2005

Il dirigente preposto: NICASTRI

05A02301

DECRETO 1° marzo 2005.

Ricostituzione della Commissione provinciale per l'integrazione salariale in favore dei lavoratori dell'edilizia e affini per la provincia di Ravenna.

IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO
PER L'EMILIA-ROMAGNA

Visto l'art. 3 della legge 6 agosto 1975, n. 427;

Visto il decreto n. 12/2001 del 29 gennaio 2001, con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale per l'integrazione salariale in favore dei lavoratori dell'edilizia e affini per la provincia di Ravenna;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 9 maggio 1994, n. 608 ad oggetto «Regolamento recante norme sul riordino degli organi collegiali dello Stato»;

Tenuto conto delle indicazioni ministeriali di cui alla circolare della Direzione generale della previdenza e assistenza sociale - Divisione III, n. 1/3PS/20133/CIRC/95 del 13 gennaio 1995 relativamente alla composizione della commissione di cui all'art. 3 della legge n. 427/1975;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 39/1992, prot. n. 4/3PS/15590 del 19 marzo 1992 - Direzione generale della previdenza e assistenza sociale - Divisione III, che prevede la possibilità di applicare l'art. 1, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970, secondo cui la durata in carica dei componenti degli organi centrali e periferici dell'Istituto nazionale della previdenza sociale è di quattro anni;

Vista la circolare n. 12035/95 PG CIRC dell'11 gennaio 1995 della Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione III, con la quale sono fornite indicazioni per la determinazione del grado di rappresentatività;

Considerate le risultanze degli atti istruttori acquisiti dalla Direzione provinciale del lavoro di Ravenna e le conseguenti valutazioni comparative compiute sulla base delle istruzioni generali fornite con le circolari citate e secondo i consolidati orientamenti giurisprudenziali e dottrinali in ordine alla effettività dell'azione sindacale e della presenza pluri-categoriale delle associazioni ed organizzazioni sindacali territoriali interessate;

Vista la designazione dei membri effettivi e supplenti fatta dalle organizzazioni sindacali CGIL-CISL-UIL di Ravenna, in rappresentanza dei lavoratori;

Vista la designazione del membro effettivo e supplente fatta dall'Associazione degli industriali della provincia di Ravenna e quella analoga fatta dal CNA - Associazione provinciale di Ravenna, in rappresentanza dei datori di lavoro;

Vista la comunicazione contenente la designazione dei nominativi fatta dalla Direzione provinciale del lavoro di Ravenna;

Decreta:

È ricostituita la commissione provinciale per l'integrazione salariale in favore dei lavoratori dell'edilizia e affini per la provincia di Ravenna, così composta:

il direttore *pro-tempore* della sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale di Ravenna - presidente;

sig. Mezzetti Luigi - membro effettivo;

sig. Gatta Primo - membro supplente,

in rappresentanza dei lavoratori CGIL-CISL-UIL;

sig. Giordano Domenico Giovanni - membro effettivo;

sig. Bisignani Maurizio - membro supplente,

in rappresentanza dei lavoratori CGIL-CISL-UIL;

dott.ssa Monagheddu Roberta - membro effettivo;

sig. Tasselli Giancarlo - membro supplente,

in rappresentanza dei datori di lavoro - industria edile Associazione degli industriali;

sig.ra Vitali Nadia - membro effettivo;

sig. Lombardo Giuseppe - membro supplente,

in rappresentanza dei datori di lavoro - artigianato edile CNA;

dott. Ferrara Gianfranco - titolare, in rappresentanza della Direzione provinciale del lavoro;

sig. Paglialonga Michele - supplente, in rappresentanza della Direzione provinciale del lavoro.

La commissione dura in carica quattro anni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale.

Bologna, 1° marzo 2005

Il direttore regionale: DE ROBERTIS

05A02300

DECRETO 7 marzo 2005.

Sostituzione di un componente presso il comitato provinciale INPS di Lodi.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI LODI

Visto il decreto n. 6/2002 del 20 agosto 2002, con il quale si è proceduto alla costituzione del Comitato provinciale INPS di Lodi, previsto dall'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639

Preso atto che in tale Comitato è stato nominato membro in rappresentanza dei lavoratori autonomi, per la Confartigianato, il sig. Perotti Enrico;

Vista la lettera del 21 febbraio 2005, con la quale il sig. Perotti Enrico ha rassegnato le proprie dimissioni dal Comitato;

Vista la lettera del 3 marzo 2005, con la quale la Confartigianato della provincia di Lodi, su richiesta della scrivente Direzione provinciale del lavoro, ha designato quale nuovo componente in sua rappresentanza la sig.ra Zampedri Adele;

Ritenuto di dover provvedere alla sostituzione del membro precedentemente nominato con quello di più recente designazione;

Decreta:

Viene nominato membro del Comitato provinciale INPS di Lodi, quale membro in rappresentanza dei lavoratori autonomi, per conto della Confartigianato della provincia di Lodi, la sig.ra Zampedri Adele in sostituzione del sig. Perotti Enrico, dimissionario.

Il presente decreto sarà inviato al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Lodi, 7 marzo 2005

Il direttore provinciale reggente: CERFOGLI

05A02458

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 14 febbraio 2005.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Centrale Cantine Cooperative di Puglia, Lucania e Molise», in Bari.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1988 con il quale la società cooperativa «Centrale Cantine Cooperative di Puglia, Lucania e Molise», con sede in Bari, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l'avv. Pasquale Tosches è stato nominato nella relativa terna di commissari liquidatori;

Vista la nota pervenuta in data 2 febbraio 2005 con la quale è stato comunicato il decesso del nominato commissario liquidatore;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario dimissionario;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Mario Mazza, nato a Gioiosa Jonica (Reggio Calabria) il 5 gennaio 1956, con studio in via Marconi, 2, è nominato commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione dell'avv. Pasquale Tosches, deceduto.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 febbraio 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A02400

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 22 febbraio 2005.

Procedure per l'assegnazione dei contributi per apparati per trasmissione o ricezione a larga banda dei dati via Internet.

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria per l'anno 2005) concernente «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» ed in particolare l'art. 1, comma 212;

Ritenuto di dover dare attuazione alle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 212 della predetta legge 30 dicembre 2004, n. 311 concernenti i contributi per agevolare l'accesso alla larga banda ad Internet;

Decreta:

Art. 1.

Procedure per l'assegnazione dei contributi per apparati per trasmissione o ricezione a larga banda dei dati via Internet

1. I contributi di cui all'art. 1, comma 212, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, stabiliti nella misura di € 50 per ciascun accesso, elevata ad € 75 qualora l'accesso alla rete fissa o alla rete mobile UMTS da parte dell'utente ricada nei comuni il cui territorio sia ricompreso nelle aree di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, e comunque in quelli con popolazione inferiore a diecimila abitanti, sono erogati per il tramite degli operatori di comunicazioni elettroniche con i quali gli utenti abbiano stipulato un contratto di abbonamento annuale al servizio di accesso a larga banda ad Internet. La concessione del contributo è disposta entro il limite di spesa indicato al medesimo art. 1, comma 212, della legge.

2. I contributi vengono corrisposti mediante uno sconto di ammontare corrispondente al contributo previsto per ciascun accesso, praticato sull'ammontare dei contratti di abbonamento al servizio di accesso a larga banda ad Internet stipulati a decorrere dal 1° dicembre 2004. Nel caso in cui il contratto di abbonamento al servizio di accesso alla larga banda ad Internet sia stipulato con un operatore di rete mobile UMTS il contributo è riconosciuto a condizione che il traffico telefonico fatturato dall'operatore di rete mobile sia per almeno il 30% derivante dalla trasmissione o ricezione a larga banda dei dati via Internet.

3. Il contributo di cui al comma 1 non può essere cumulato, nell'ambito della stessa offerta commerciale, con il contributo di € 70 di cui all'art. 1, comma 211, della citata legge 30 dicembre 2004, n. 311, quando erogati, direttamente o indirettamente, da parte dello stesso fornitore nei confronti del medesimo utente.

4. Ai fini dell'erogazione dei contributi, con provvedimento del Ministero, sono stabilite le tipologie e la struttura tecnica dei lotti di autorizzazioni preventive, da rilasciare agli operatori di comunicazioni elettroniche di cui al comma 1 che ne facciano richiesta, ciascuna contenente l'ammontare dello stanziamento relativo al singolo lotto, che è stabilito sulla base dei dati di vendita degli accessi a larga banda ad Internet per tipologia di operatore. A tale scopo il Ministero richiede ad un campione rappresentativo di operatori di telecomunicazioni i dati di vendita relativi al mese di novembre. Il provvedimento è adottato entro venti giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

5. Le tipologie di lotto possono essere modificate in qualsiasi momento dal Ministero, d'ufficio o su istanza degli operatori, debitamente documentata.

Art. 2.

Assegnazione dei lotti di autorizzazioni preventive e rimborso dei contributi erogati

1. A ciascun operatore di comunicazioni elettroniche di cui all'art. 1, comma 1, che risulti assegnatario dei lotti di autorizzazioni preventive ai sensi del presente articolo, sono rimborsati i contributi erogati, in relazione ai contratti di abbonamento al servizio di accesso a larga banda stipulati a decorrere dal 1° dicembre 2004, ai beneficiari propri utenti. I rimborsi sono effettuati nei limiti del fondo assegnato e seguendo l'ordine cronologico dei contratti.

2. I lotti di autorizzazioni preventive sono assegnati ai soggetti di cui al comma 1, che ne abbiano fatto richiesta scritta a mezzo di raccomandata entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di cui all'art. 1, comma 4. I lotti, la cui validità massima è pari a trenta giorni, sono assegnati a ciascun soggetto entro dieci giorni lavorativi dalla data della comunicazione dell'attivazione del proprio sistema informativo di cui al comma 4 del presente articolo.

3. Per ottenere il rimborso dei contributi e l'eventuale assegnazione di un successivo lotto i soggetti di cui al comma 1 devono inviare al Ministero il documento elettronico contenente gli estremi degli abbonamenti al servizio di accesso a larga banda riferiti al lotto già assegnato.

4. A tal fine i soggetti di cui al comma 1 forniscono al Ministero al momento della presentazione della domanda di cui al comma 2 gli identificativi informatici (indirizzo IP statico e password) di un proprio sistema informativo (server) che operi su Internet con protocollo FTP (File Tranfer Protocol) e consenta l'accesso dall'esterno in sola lettura. Il sistema informativo, realizzato dal soggetto assegnatario del lotto di autorizzazioni preventive e dal medesimo gestito sotto la propria responsabilità, deve contenere un documento elettro-

nico per ciascun lotto di contributi assegnato con i dati identificativi dei beneficiari che hanno usufruito del contributo, della data dei relativi contratti di fornitura del servizio di accesso a larga banda e dell'operatore che fornisce il servizio stesso.

5. I soggetti di cui al comma 1 comunicano al Ministero, mediante posta elettronica con avviso di ricevimento, la presenza sul proprio sito FTP del file contenente le informazioni sugli utenti che hanno fruito dei contributi relativi al corrente lotto di autorizzazioni preventive assegnato.

6. L'avviso relativo al file di cui al comma 5 è inviato dal soggetto assegnatario al termine dell'assegnazione di tutti i contributi ad esso relativi e comunque non oltre il trentesimo giorno dal completamento dell'assegnazione del lotto medesimo. Decorso tale termine non sono più assegnati contributi a valere sul lotto in questione.

7. Il Ministero, entro il decimo giorno lavorativo seguente a quello di segnalazione dell'avviso di cui al comma 5, effettuati i necessari controlli sui dati forniti e sulla consistenza dello stanziamento residuo, rilascia, o segnala di non poter rilasciare, l'autorizzazione ad un lotto successivo, identico al precedente.

8. Entro dieci giorni lavorativi dal rilascio dell'autorizzazione ad un lotto successivo, il Ministero emette un mandato di pagamento, per una quota parte della cifra relativa al rimborso dei contributi riconosciuti, a favore del soggetto assegnatario relativo al lotto precedente. La parte rimanente del rimborso sarà liquidata, insieme alle eventuali compensazioni finanziarie, al termine della gestione dei fondi residui di cui al seguente comma 10. La percentuale di liquidazione del rimborso è stabilita con il provvedimento di cui all'art. 1, comma 4.

9. Il Ministero, entro il secondo giorno lavorativo seguente a quello di segnalazione ad un soggetto assegnatario di non poter rilasciare l'autorizzazione ad un lotto di contributi avendo valutato prossimo l'esaurimento dei fondi, rende pubblica la medesima valutazione di esaurimento fondi attraverso le procedure di cui all'art. 3, riservandosi di emettere un provvedimento ai sensi dell'art. 1, comma 5, per la revisione delle tipologie di lotto, in vista dell'assegnazione dei fondi residui.

10. Entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di esaurimento fondi di cui al comma precedente, ciascun soggetto assegnatario deve segnalare, mediante avviso in posta elettronica e file sul sito FTP, i dati relativi ai beneficiari dei lotti al medesimo assegnati, per i quali non sia intervenuta, per qualsiasi motivo, la stipula del contratto e l'attivazione del servizio oppure per i quali sia intervenuto il recesso del contratto. I contributi relativi ai suddetti beneficiari vengono scorporati dal relativo lotto, compensati finanziariamente con il soggetto assegnatario ed entrano a far parte dei fondi residui non assegnati. Gli operatori di rete mobile UMTS assegnatari di lotti di autorizzazione preventive entro il medesimo termine devono far pervenire all'amministrazione una certificazione, sottoscritta dal legale rappresentante e dal cliente a favore del quale è erogato il contributo, che attesti il rispetto del requisito previsto dall'art. 1, comma 2.

Art. 3.

Pubblicità

1. Il Ministero pubblica sul proprio sito Internet una pagina informativa concernente l'ammontare residuo dello stanziamento tenuto conto di tutti i lotti di autorizzazioni preventive assegnati, fino a quel momento, ai soggetti autorizzati. L'aggiornamento dello stanziamento residuo e l'eventuale avviso di prossimo esaurimento fondi sono effettuati all'assegnazione di ciascun lotto di autorizzazioni preventive ai soggetti di cui all'art. 1, comma 1.

Art. 4.

Revoca del contributo

1. Qualora risulti che la concessione dei contributi erogati ai sensi del presente decreto è stata determinata da dichiarazioni errate o mendaci o false attestazioni il contributo è revocato, previa contestazione, in esito a un procedimento in contraddittorio.

2. La revoca dei contributi comporta l'obbligo di riversare all'erario, entro i termini fissati dal provvedimento stesso, l'intero ammontare percepito, rivalutato secondo gli indici ufficiali ISTAT di inflazione in rapporto ai «prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati», oltre agli interessi corrispettivi al tasso legale.

3. Ove l'obbligato non ottemperi al versamento entro i termini fissati, il recupero coattivo dei contributi e degli accessori al contributo stesso, rivalutazione e interessi, viene disposto mediante iscrizione al ruolo.

Roma, 22 febbraio 2005

Il Ministro delle comunicazioni
GASPARRI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
SINISCALCO

Registrato alla Corte dei conti il 15 marzo 2005
Ufficio di controllo Atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, foglio n. 235

05A02629

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 7 marzo 2005.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento degli Uffici del pubblico registro automobilistico di Bologna, Ferrara, Reggio Emilia e Rimini.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELL'EMILIA-ROMAGNA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato il periodo di irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico il giorno 25 febbraio 2005: Bologna, dalle ore 10.30 alle ore 13; Ferrara, dalle ore 10.30 a fine orario; Reggio Emilia, dalle ore 10.45 a fine orario; Rimini, dalle ore 12.00 alle ore 12.45; così come autorizzato dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Bologna.

Motivazioni.

Causa assemblea del personale indetta dalle organizzazioni sindacali.

Il presente dispositivo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Attribuzioni del Direttore regionale.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Decreto n. 1998/11772/UDG del 28 gennaio 1998.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4, art. 7, comma 1).

Bologna, 7 marzo 2005

Il direttore regionale: ROSSI

05A02452

PROVVEDIMENTO 7 marzo 2005.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Trieste.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Trieste il giorno 25 febbraio 2005.

Motivazione.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che l'Ufficio del Pubblico registro automobilistico di Trieste con nota del 25 febbraio 2005, ha comunicato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio il giorno 25 febbraio 2005 a seguito di partecipazione del personale ad un'assemblea sindacale.

La Procura generale della Repubblica di Trieste, con apposita nota prot. n. 502/2005 del 1º marzo 2005, ha confermato il citato irregolare funzionamento al pubblico.

Il presente dispositivo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi dell'atto:

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari;

decreto 29 gennaio 1998, prot. n. 1998/11772, con il quale il Direttore generale del Dipartimento delle entrate ha delegato i Direttori regionali territorialmente competenti ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli Uffici del Pubbiico registro automobilistico;

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, agli articoli n. 57 e 73;

decreto del Ministero delle finanze del 14 marzo 2000, che determina la data di entrata in vigore delle Agenzie;

decreto del Ministero delle finanze del 28 dicembre 2000, che stabilisce che le Agenzie fiscali esercitano tutte le attività e le funzioni previste dalla norma e dallo statuto.

Trieste, 7 marzo 2005

Il direttore regionale: LATTI

05A02399

PROVVEDIMENTO 7 marzo 2005.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Siena.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA TOSCANA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme di seguito riportate;

Accerta

il mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Siena, il giorno 25 febbraio 2005, dalle ore 10,30 alle ore 12,30.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Motivazione.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce da circostanziata comunicazione di mancato funzionamento per il periodo sopra indicato, eseguita dall'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Siena, cui ha fatto seguito il parere favorevole espresso in merito dalla Procura generale della Repubblica di Firenze.

Riferimenti normativi.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1);

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modificazioni.

Firenze, 7 marzo 2005

Il direttore regionale: DI IORIO

05A02402

PROVVEDIMENTO 7 marzo 2005.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale A.C.I. di Genova.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LIGURIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto,

Dispone:

1. È accertata la chiusura al pubblico dell'Ufficio provinciale dell'A.C.I. di Genova - Pubblico registro automobilistico - nel giorno 25 febbraio 2005, dalle ore 9,30 alle ore 12,30.

Motivazioni.

L'Ufficio provinciale A.C.I. di Genova ha comunicato - con nota n. 424 del 25 febbraio 2005, la chiusura al pubblico il giorno 25 febbraio 2005, dalle ore 9,30 alle ore 12,30 per assemblea del personale.

La Procura generale della Repubblica di Genova - con nota prot. n. 611/2005 del 28 febbraio 2005 - ha confermato la citata chiusura al pubblico.

Preso atto di quanto sopra, è stato disposto il presente decreto per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per la relativa sospensione e proroga dei termini.

Riferimenti normativi dell'atto:

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e successive modifiche;

statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1);

regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Genova, 7 marzo 2005

Il direttore regionale: VIOLA

05A02465

PROVVEDIMENTO 7 marzo 2005.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale A.C.I. di Savona.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LIGURIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto,

Dispone:

1. È accertata la chiusura al pubblico dell'Ufficio provinciale dell'A.C.I. di Savona - Pubblico registro automobilistico - nel giorno 25 febbraio 2005, dalle ore 12 alle ore 13.

Motivazioni.

L'Ufficio provinciale A.C.I. di Savona ha comunicato - con nota n. 143 del 24 febbraio 2005, la chiusura al pubblico il giorno 25 febbraio 2005, dalle ore 12 alle ore 13 per assemblea del personale.

La Procura generale della Repubblica di Genova - con nota prot. n. 610/2005 del 28 febbraio 2005 - ha confermato la citata chiusura al pubblico.

Preso atto di quanto sopra, è stato disposto il presente decreto per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per la relativa sospensione e proroga dei termini.

Riferimenti normativi dell'atto:

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e successive modifiche;

statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1);

regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Genova, 7 marzo 2005

Il direttore regionale: VIOLA

05A02466

PROVVEDIMENTO 7 marzo 2005.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale A.C.I. della Spezia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LIGURIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto,

Dispone:

1. È accertata la chiusura al pubblico dell'Ufficio provinciale dell'A.C.I. della Spezia - Pubblico registro automobilistico - nel giorno 25 febbraio 2005, dalle ore 10,30.

Motivazioni.

L'Ufficio provinciale A.C.I. della Spezia ha comunicato - con nota n. 227/PT del 21 febbraio 2005, la chiusura al pubblico il giorno 25 febbraio 2005, dalle ore 10,30 per assemblea del personale.

La Procura generale della Repubblica di Genova - con nota prot. n. 613/2005 del 28 febbraio 2005 - ha confermato la citata chiusura al pubblico.

Preso atto di quanto sopra, è stato disposto il presente decreto per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per la relativa sospensione e proroga dei termini.

Riferimenti normativi dell'atto:

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e successive modifiche;

statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1);

regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Genova, 7 marzo 2005

Il direttore regionale: VIOLA

05A02467

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 8 marzo 2005.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale del territorio di Arezzo.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA TOSCANA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di seguito riportate, il direttore regionale per la Toscana è chiamato a esprimere la propria determinazione in merito al mancato funzionamento del servizi di pubblicità immobiliare deIl'Ufficio provinciale di Arezzo per il giorno 10 febbraio 2005.

Motivazioni.

Si è resa necessaria la sostituzione del server, la cui installazione ha richiesto un fermo totale del sistemi a partire da mercoledì 9 febbraio 2005 alle ore 14 con riattivazione del servizi la mattina del venerdì 11. Con la nota della direzione centrale OSI prot. n. 6686/1621 in data 27 gennaio 2005, e dell'Ufficio provinciale del territorio di Arezzo n. 1173 in data 15 febbraio 2005, sono stati comunicati la causa e il periodo del mancato funzionamento dell'Ufficio e l'effettivo ripristino dei servizi; la suddetta installazione può essere considerata come evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Amministrazione.

La situazione di cui sopra richiede di essere regolarizzata.

L'ufficio del Garante del contribuente per la regione Toscana, con delibera protocollo n. 77 in data 23 febbraio 2005, ha espresso parere favorevole riguardo il presente provvedimento.

Riferimenti normativi.

Decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata attivata l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo n. 300/1999;

art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio, approvato il 5 dicembre 2000;

decreto-legge 21 ottobre 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961;

legge 25 ottobre 1985, n. 592;

decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

art. 33 della legge 18 febbraio, n. 28;

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Determina:

È accertato il periodo di mancato funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale del territorio di Arezzo per il giorno 10 febbraio 2005.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 8 marzo 2005

Il direttore regionale: MACCHIA

05A02575

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 9 marzo 2005.

Rettifica alla determinazione del 23 dicembre 2004, recante: «Riclassificazione della specialità medicinale "Triquisic", ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determinazione n. 24).». (Determinazione n. 52).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004, al n. 1154 del registro visti semplici dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Vista la propria determinazione n. 24 del 23 dicembre 2004, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 1 del 3 gennaio 2005, concernente la riclassificazione della specialità medicinale «Triquisic»;

Ritenuto necessario, in base alla documentazione agli atti di questo ufficio, rettificare la determinazione di cui al punto precedente;

Determina:

Art. 1.

All'art. 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «RNR medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta per le indicazioni non rimborsate».

Roma, 9 marzo 2005

Il direttore generale: MARTINI

05A02468

DETERMINAZIONE 9 marzo 2005.

Rettifica alla determinazione del 23 dicembre 2004, recante: «Riclassificazione della specialità medicinale "Transtec", ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determinazione n. 25).». (Determinazione n. 55).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004, al n. 1154 del registro visti semplici dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Vista la propria determinazione n. 25 del 23 dicembre 2004, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 1 del 3 gennaio 2005, concernente la riclassificazione della specialità medicinale «Transtec»;

Ritenuto necessario, in base alla documentazione agli atti di questo ufficio, rettificare la determinazione di cui al punto precedente;

Determina:

Art. 1.

All'art. 2 il secondo periodo è sostituito dal seguente: «RNR medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta per le indicazioni non rimborsate».

Roma, 9 marzo 2005

Il direttore generale: MARTINI

05A02470

DETERMINAZIONE 9 marzo 2005.

Rettifica alla determinazione del 23 dicembre 2004, recante: «Riclassificazione della specialità medicinale "Co Efferalgan", ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determinazione n. 31).». (Determinazione n. 56).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004, al n. 1154 del registro visti semplici dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Vista la propria determinazione n. 31 del 23 dicembre 2004, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 1 del 3 gennaio 2005, concernente la riclassificazione della specialità medicinale «CO - Efferalgan»;

Ritenuto necessario, in base alla documentazione agli atti di questo ufficio, rettificare la determinazione di cui al punto precedente;

Determina:

Art. 1.

1. L'art. 2 è sostituito dal seguente:

RMR medicinale soggetto a prescrizione medica ministeriale a ricalco: decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990 per le indicazioni rimborsate;

RNR medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta per le indicazioni non rimborsate.

2. L'art. 3 è abrogato.

Roma, 9 marzo 2005

Il direttore generale: MARTINI

05A02469

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 19 gennaio 2005, n. 3 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 14 del 19 gennaio 2005), **coordinato con la legge di conversione 18 marzo 2005, n. 37** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 4), **recante: «Proroga della partecipazione italiana *alla missione internazionale in Iraq e misure di incentivazione della produttività del personale dei Ministeri della difesa e degli affari esteri*».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare le lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

CAPO I

MISSIONE UMANITARIA DI STABILIZZAZIONE E DI RICOSTRUZIONE IN IRAQ

Art. 1.

Missione umanitaria di stabilizzazione e di ricostruzione in Iraq

1. È autorizzata, fino al 30 giugno 2005, la spesa di euro 18.778.058 per la prosecuzione della missione umanitaria, di stabilizzazione e di ricostruzione in Iraq, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 160, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 207, al fine di fornire sostegno al Governo provvisorio iracheno nella ricostruzione e nell'assistenza alla popolazione.

2. Nell'ambito degli obiettivi e delle finalità individuati nella Risoluzione delle Nazioni Unite n. 1546 dell'8 giugno 2004, le attività operative della missione sono finalizzate, oltre che ai settori di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219, e, in particolare, alla prosecuzione dei relativi interventi, anche alla realizzazione di iniziative concordate con il Governo iracheno e destinate, tra l'altro:

a) al sostegno dello sviluppo socio-sanitario in favore delle fasce più deboli della popolazione;

b) al sostegno istituzionale e tecnico;

c) alla formazione nel settore della pubblica amministrazione, delle infrastrutture, dell'informatizzazione, della gestione dei servizi pubblici;

d) al sostegno dello sviluppo socio-economico;

e) al sostegno dei mezzi di comunicazione locali.

3. Per le finalità e nei limiti temporali previsti dal presente articolo, il Ministero degli affari esteri è autorizzato, nei casi di necessità ed urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 160, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 207, (Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali) pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 188 del 12 agosto 2004.

«Art. 1 *(Missione umanitaria, di stabilizzazione e di ricostruzione in Iraq).* — 1. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2004, la spesa di € 20.925.066 per la realizzazione di una missione umanitaria, di stabilizzazione e di ricostruzione in Iraq, al fine di fornire sostegno al Governo provvisorio iracheno nella ricostruzione e nell'assistenza alla popolazione.

2. Nell'ambito degli obiettivi e delle finalità individuati nella Risoluzione delle Nazioni Unite n. 1546 dell'8 giugno 2004, le attività operative della missione sono finalizzate, oltre che ai settori di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219, e, in particolare, alla prosecuzione dei relativi interventi, anche alla realizzazione di iniziative concordate con il Governo iracheno e destinate, tra l'altro:

a) al sostegno al settore sanitario per contribuire all'attività di assistenza alla popolazione;

b) al sostegno istituzionale e tecnico;

c) al sostegno della piccola e media impresa, con particolare riguardo all'area meridionale dell'Iraq;

d) al sostegno dei mezzi di comunicazione locali.

2-bis. *Nello svolgimento delle attività di cui al presente articolo è assicurato ogni contributo al fine di garantire il rispetto dei diritti umani.*

3. Per le finalità e nei limiti temporali previsti dal presente articolo, il Ministero degli affari esteri è autorizzato, nei casi di necessità e urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato.».

— Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219, Interventi urgenti a favore della popolazione irachena, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 191 del 19 agosto 2003.

«Art. 1 *(Missione umanitaria e di ricostruzione in Iraq).* — 1. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2003, ad integrazione delle somme già iscritte in bilancio in applicazione della legge 26 febbraio 1987, n. 49, la spesa di euro 21.554.000 per la realizzazione di una missione umanitaria e di ricostruzione in Iraq, intesa ad assicurare interventi per il miglioramento delle condizioni della popolazione irachena ed il coordinamento delle azioni e delle attività previste dal presente decreto. La missione assicura altresì i rapporti con le autorità, le strutture amministrative e di governo, nonché con le autorità locali e la partecipazione alle attività degli organismi internazionali, anche avvalendosi di un apposito contingente di personale ed esperti.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono destinati in particolare:

a) al settore sanitario, per la riabilitazione e la riorganizzazione delle strutture clinico-assistenziali e per il potenziamento e la ristrutturazione del sistema di sanità pubblica, con particolare riferimento alla attività di prevenzione e profilassi delle malattie trasmissibili;

b) al settore delle infrastrutture, con particolare riferimento alla riabilitazione ed al risanamento di quelle viarie, portuali ed aeroportuali, elettriche, idriche, agricole e delle comunicazioni, anche elettroniche;

c) al settore scolastico, con particolare riguardo alla riabilitazione funzionale delle relative strutture;

d) al settore della conservazione del patrimonio culturale, per il ripristino della funzionalità delle strutture destinate alla tutela ed alla gestione dello stesso, nonché al restauro dei beni culturali danneggiati».

Art. 2.

Organizzazione della missione

1. Al capo della rappresentanza diplomatica italiana a Baghdad è affidata la direzione *in loco* della missione di cui all'articolo 1.

Art. 3.

Rinvii normativi

1. Per quanto non diversamente previsto, alla missione di cui al presente capo si applicano l'articolo 2, comma 2, l'articolo 3, commi 1, 2, 3, 5 e 6, e l'articolo 4, commi 1, 2 e 3-*bis*, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219.

2. Per l'affidamento degli incarichi e per la stipula dei contratti di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 165 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 219 del 2003, si applicano altresì le disposizioni di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo degli articoli 2, comma 2, 3, commi 1, 2, 3, 5 e 6, 4, commi 1, 2 e 3-*bis* del citato decreto-legge n. 165 del 2003:

«Art. 2 *(Organizzazione della missione).* — 1. *(Omissis).*

2. Al personale è inviato in missione in Iraq per le finalità di cui al presente Capo è corrisposta l'indennità di missione prevista dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 13 gennaio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 3 marzo 2003, con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman, nella misura intera maggiorata del 30 per cento.».

«Art. 3 *(Regime degli interventi).* — 1. Per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 1 si applicano le disposizioni di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, ed al decreto-legge 1° luglio 1996, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 426, in quanto compatibili. Si applicano altresì le disposizioni di cui alla legge 6 febbraio 1992, n. 180, anche con riguardo all'invio in missione del personale, all'affidamento degli incarichi e alla stipula dei contratti di cui all'art. 4, nonché all'acquisizione delle dotazioni materiali e strumentali di cui al medesimo articolo.

2. Per gli interventi di ripristino, riabilitazione e risanamento di opere distrutte o danneggiate, di importo inferiore a 5 milioni di euro, il Ministero degli affari esteri può procedere ai sensi dell'art. 24, comma 1, lettera *b)*, e comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.

3. Per le procedure in materia di appalti pubblici di servizi si applica l'art. 7, comma 2, lettera *d)*, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157. Per le procedure in materia di acquisizione di forniture si applica l'art. 9, comma 4, lettera *d)*, del testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture, approvato con decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modificazioni.».

4. *(Omissis).*

5. Le disposizioni di cui all'art. 5, comma 1-*bis*, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, si applicano a tutti gli enti esecutori degli interventi previsti dal presente decreto.

Quando tali enti sono soggetti privati è necessaria la presentazione di idonea garanzia fidejussoria bancaria.

6. Per le attività di soccorso e di intervento umanitario, ai volontari impiegati dalla Croce rossa italiana in Iraq viene riconosciuto il diritto alla conservazione del posto di lavoro per un impegno non superiore a novanta giorni annui anche non continuativi, che il datore di lavoro è tenuto a consentire. In virtù dell'impegno medesimo viene altresì riconosciuta e corrisposta, a titolo di mancato guadagno giornaliero, una somma non superiore a euro 103,29 lordi oltre a quelle pari agli oneri assicurativi e previdenziali eventualmente anticipate

dai datori di lavoro. Il rimborso di tali somme potrà avvenire previa apposita richiesta alla Croce rossa italiana da presentarsi entro e non oltre un anno dal termine della missione di cui al presente Capo.».

«Art. 4 *(Risorse umane e dotazioni strumentali)*. — 1. Il Ministero degli affari esteri è autorizzato ad affidare incarichi temporanei di consulenza anche ad enti e organismi di diritto privato o pubblico specializzati ed a stipulare contratti di lavoro previsti dalla legislazione vigente con personale estraneo alla pubblica amministrazione, in possesso di specifiche professionalità in deroga a quanto stabilito dall'art. 34, comma 13, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

2. Il Ministero degli affari esteri è autorizzato, per la durata degli interventi di cui all'art. 1, ad avvalersi di personale proveniente da altre amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, posto in posizione di comando oppure reclutato a seguito delle procedure di mobilità di cui all'art. 30, comma 1, del medesimo decreto legislativo.

3. *(Omissis)*.

3-*bis*. Il Ministero degli affari esteri identifica le misure volte ad agevolare l'intervento di organizzazioni non governative che intendono operare in Iraq per fini umanitari.».

— La legge 26 febbraio 1987, n. 49, recante «Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo» è pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 28 febbraio 1987.

CAPO II

PROROGA DELLA PARTECIPAZIONE ITALIANA ALLA MISSIONE INTERNAZIONALE IN IRAQ E MISURE DI INCENTIVAZIONE DELLA PRODUTTIVITÀ DEL PERSONALE DEI MINISTERI DELLA DIFESA E DEGLI AFFARI ESTERI

Art. 4.
Partecipazione di personale militare alla missione internazionale in Iraq

1. È differito al 30 giugno 2005 il termine previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 160, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 207, relativo alla partecipazione di personale militare alla missione internazionale in Iraq. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 267.805.813.

2. Nell'ambito della missione di cui al comma 1 e nei limiti temporali dallo stesso previsti, il comandante del contingente militare è autorizzato, nei casi di necessità e urgenza, a disporre interventi urgenti o a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, per impegni di spesa unitari non superiori *a euro 250.000*, entro il limite complessivo di euro 4.000.000, al fine di sopperire a esigenze di prima necessità della popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 4.000.000.

3. Nei limiti temporali di cui al comma 1, è autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 900.483 per la partecipazione di esperti militari italiani alla riorganizzazione del Ministero della difesa iracheno, nonché alle attività di formazione e addestramento del personale delle Forze armate irachene.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 4, comma 1 del citato decreto-legge n. 160 del 2004:

«Art. 4 *(Termini relativi alla partecipazione di personale militare e civile a missioni internazionali)*. — 1. È prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine previsto dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68, relativo alla partecipazione di personale militare alla missione internazionale in Iraq. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di € 284.984.563 per l'anno 2004.».

Art. 4-bis
Incentivazione della produttività del personale dei Ministeri della difesa e degli affari esteri

1. In relazione alle prioritarie e urgenti esigenze connesse all'intensificarsi delle attività di supporto alle Forze armate impiegate nelle missioni internazionali e ai conseguenti maggiori carichi di lavoro derivanti dall'accresciuta complessità delle funzioni assegnate al personale appartenente alle aree professionali in servizio presso il Ministero della difesa, è autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 5.000.000, da destinare, attraverso la contrattazione collettiva nazionale integrativa, all'incentivazione della produttività del predetto personale.

2. È autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 3.000.000 da destinare, attraverso la contrattazione collettiva nazionale integrativa, all'incentivazione della produttività del personale delle aree funzionali in servizio presso il Ministero degli affari esteri in relazione all'incremento dei compiti ad esso assegnati e connessi al supporto della missione umanitaria, di stabilizzazione e di ricostruzione di cui all'articolo 1, ivi inclusi la gestione amministrativa degli interventi, l'invio di esperti, nonché l'attività amministrativa connessa all'operatività dell'Ambasciata d'Italia a Baghdad e del Consolato generale a Bassora.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 8.000.000 per l'anno 2005, si provvede, quanto a euro 5.000.000 di cui al comma 1, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 233, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e quanto a euro 3.000.000 di cui al comma 2, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 233 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-legge finanziaria 2005), pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 2004:

«233. Per l'anno 2005 è confermato il Fondo di riserva di 1.200 milioni di euro per provvedere ad eventuali esigenze connesse con la proroga delle missioni internazionali di pace. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede ad inviare al Parlamento copia delle deliberazioni relative all'utilizzo del Fondo e di esse viene data formale comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari.».

Art. 5.

Soppresso.

Art. 6.

Soppresso.

Art. 7.

Soppresso.

Art. 8.

Soppresso.

Art. 9.

Soppresso.

Art. 10.

Trattamento assicurativo

1. Al personale dell'Arma dei carabinieri impiegato in Iraq, nell'ambito della missione di cui all'articolo 1, per il servizio di protezione e sicurezza dell'Ambasciata d'Italia e del Consolato generale, è attribuito il trattamento assicurativo previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15. Per la finalità di cui al presente comma è autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di *euro 8.341.*

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451 (Disposizioni urgenti per la proroga della partecipazione italiana ad operazioni militari internazionali), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15:

«Art. 3 *(Trattamento assicurativo e pensionistico)*. — 1. Al personale militare e della Polizia di Stato è attribuito il trattamento assicurativo di cui alla legge 18 maggio 1982, n. 301, con l'applicazione del coefficiente previsto dall'art. 10 della legge 26 luglio 1978, n. 417, ragguagliandosi il massimale minimo al trattamento economico del personale con il grado di sergente maggiore o grado corrispondente.

2. Nei casi di decesso e di invalidità per causa di servizio si applicano, rispettivamente, l'art. 3 della legge 3 giugno 1981, n. 308, e successive modificazioni, e le disposizioni in materia di pensione privilegiata ordinaria di cui al testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni. Il trattamento previsto per i casi di decesso e di invalidità si cumula con quello assicurativo di cui al comma 1, nonché con la speciale elargizione e con l'indennizzo privilegiato aeronautico previsti, rispettivamente, dalla legge 3 giugno 1981, n. 308, e dal regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1345, convertito dalla legge 5 agosto 1927, n. 1835, e successive modificazioni, nei limiti stabiliti dall'ordinamento vigente. Nei casi di infermità contratta in servizio si applica l'art. 4-*ter* del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27, come modificato dall'art. 3-*bis* del decreto-legge 19 luglio 2001, n. 294, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 agosto 2001, n. 339.».

Art. 11.

Indennità di missione

1. Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per il rientro nel territorio nazionale, al personale appartenente ai contingenti di cui *all'articolo 4, comma 1,* è corrisposta per tutta la durata del periodo, in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo, l'indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura del 98 per cento, detraendo eventuali indennità e contributi corrisposti agli interessati direttamente dagli organismi internazionali.

2. La misura dell'indennità di cui al comma 1, per il personale militare appartenente ai contingenti di cui *all'articolo 4, comma 1* è calcolata sul trattamento economico all'estero previsto con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman.

3. L'indennità di cui al comma 1, calcolata sul trattamento economico all'estero previsto con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman, è corrisposta al personale che partecipa alla missione di cui all'articolo 4, comma 3, nella misura intera, incrementata del 30 per cento se il personale non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti.

4. *Soppresso.*

5. *Soppresso.*

Riferimenti normativi:

— Il regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, recante «Indennità al personale dell'amministrazione dello Stato incaricato di missione all'estero», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 134 dell'11 giugno 1926.

Art. 12.

Valutazione del servizio prestato in missioni internazionali

1. I periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri presso i comandi, le unità, i reparti e gli enti costituiti per lo svolgimento delle missioni internazionali di cui al presente decreto sono validi ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate ai decreti legislativi 30 dicembre 1997, n. 490, e 5 ottobre 2000, n. 298, e successive modificazioni.

Riferimenti normativi:

— Il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, recante: «Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali, a norma dell'art. 1, comma 97, della legge 23 dicembre 1996, n. 662» è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 22 gennaio 1997. Le tabelle 1, 2 e 3 allegate al decreto legislativo, come modificate dalla legge 2 dicembre 2004, n. 299, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 16 dicembre 2004, prevedono, tra l'altro, gli obblighi da assolvere ai fini della valutazione per l'avanzamento nel ruolo di appartenenza degli ufficiali in servizio permanente.

— Il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, recante: «Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, a norma dell'art. 1 della legge 31 marzo 2000, n. 78», è pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 248 del 23 ottobre 2000. Le tabelle 1, 2 e 3 allegate al decreto legislativo prevedono, tra l'altro, gli obblighi da assolvere ai fini della valutazione per l'avanzamento nel ruolo di appartenenza degli ufficiali in servizio permanente.

Art. 13.

Disposizioni in materia penale

1. Al personale militare impiegato *nella missione di cui all'articolo 4* si applicano il codice penale militare di guerra e l'articolo 9 del decreto-legge 1º dicembre 2001, n. 421, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6.

2. I reati commessi dallo straniero in territorio iracheno, a danno dello Stato o di cittadini italiani partecipanti alle missioni di cui agli articoli 1 *e 4* sono puniti sempre a richiesta del Ministro della giustizia e sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate.

3. Per i reati di cui al comma 2 la competenza territoriale è del tribunale di Roma.

4. *Soppresso.*

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6, recante «Disposizioni urgenti per la partecipazione di personale militare all'operazione multinazionale denominata *Enduring Freedom.*», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 28 del 2 febbraio 2002:

«Art. 9 *(Disposizioni processuali)*. — 1. Non si applicano le disposizioni contenute nel Libro IV del codice penale militare di guerra sulla procedura penale militare di guerra, approvato con regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303.

2. Non si applicano le disposizioni concernenti l'ordinamento giudiziario militare di guerra, contenute nella Parte II dell'Ordinamento giudiziario militare, approvato con regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022, e successive modificazioni.

3. La competenza territoriale è del tribunale militare di Roma.

4. Oltre che nei casi previsti dall'art. 380, comma 1, del codice di procedura penale gli ufficiali di polizia giudiziaria militare procedono all'arresto di chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti reati militari:

a) disobbedienza aggravata, previsto dall'art. 173, secondo comma, del codice penale militare di pace;

b) rivolta, previsto dall'art. 174 del codice penale militare di pace;

c) ammutinamento, previsto dall'art. 175 del codice penale militare di pace;

d) insubordinazione con violenza, previsto dall'art. 186 del codice penale militare di pace, e violenza contro un inferiore aggravata, previsto dall'art. 95, secondo comma, del medesimo codice;

e) abbandono di posto o violata consegna da parte di militari di sentinella, vedetta o scolta, previsto dall'art. 124 del codice penale militare di guerra;

f) forzata consegna aggravata, previsto dall'art. 138, commi secondo e terzo, del codice penale militare di guerra.

5. Nei casi di arresto in flagranza o fermo, qualora le esigenze belliche od operative non consentano che l'arresto sia posto tempestivamente a disposizione dell'autorità giudiziaria, militare, l'arresto mantiene comunque la sua efficacia purché il relativo verbale pervenga, anche con mezzi telematici, entro quarantotto ore al pubblico ministero e l'udienza di convalida si svolga, con la partecipazione necessaria del difensore, nelle successive quarantotto ore. In tale caso gli avvisi al difensore dell'arrestato o del fermato sono effettuati da parte del pubblico ministero. In tale ipotesi e fatto salvo il caso in cui le oggettive circostanze belliche od operative non lo consentano, si procede all'interrogatorio da parte del pubblico ministero, ai sensi dell'art. 388 del codice di procedura penale, e all'udienza di convalida davanti al giudice per le indagini preliminari, ai sensi dell'art. 391, del codice di procedura penale, a distanza mediante un collegamento videotelematico od audiovisivo, realizzabile anche con postazioni provvisorie, tra l'ufficio del pubblico ministero avvero l'aula ove si svolge l'udienza di convalida e il luogo della temporanea custodia, con modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto viene detto e senza aggravio di spese processuali per la copia degli atti. Il difensore o il suo sostituto e l'imputato possono consultarsi riservatamente, per mezzo di strumenti tecnici idonei. Un ufficiale di polizia giudiziaria è presente nel luogo in cui si trova la persona arrestata o fermata, ne attesta l'identità dando atto che non sono posti impedimenti o limitazioni all'esercizio dei diritti e della facoltà a lui spettanti e redige verbale delle operazioni svolte.

Senza pregiudizio per la tempestività dell'interrogatorio. L'imputato ha altresì diritto di essere assistito, nel luogo dove si trova, da un altro difensore di fiducia ovvero da un ufficiale presente nel luogo. Senza pregiudizio per i provvedimenti conseguenti all'interrogatorio medesimo, dopo il rientro nel territorio nazionale, l'imputato ha diritto ad essere ulteriormente interrogato nelle forme ordinarie.

6. Con le stesse modalità di cui al comma 5 si procede all'interrogatorio della persona sottoposta alla misura coercitiva della custodia cautelare in carcere, quando questa non possa essere condotta, nei termini previsti dall'art. 294 del codice di procedura penale, in un carcere giudiziario militare per rimanervi a disposizione dell'autorità giudiziaria militare.».

Art. 14.

Disposizioni in materia contabile

1. Le disposizioni in materia contabile previste dall'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, sono estese alle acquisizioni di materiali d'armamento e di equipaggiamenti individuali e si applicano entro il limite complessivo di euro 50.000.000 a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 21 del presente decreto.

Riferimenti normativi:

— Per il decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, vedi riferimenti normativi all'art. 10.

Art. 15.

Soppresso.

Art. 16.

Soppresso.

Art. 17.

Soppresso.

Art. 18.

Rinvii normativi

1. Per quanto non diversamente previsto, *alla missione internazionale* di cui al presente capo si applicano gli articoli 2, commi 2 e 3, 3, 4, 5, 7, 8, commi 1 e 2, 9 *e* 13 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo degli articoli 2, commi 2 e 3, 3, 4, 5, 7, 8, commi 1 e 2, 9 e 13 del citato decreto-legge n. 451 del 2001:

«Art. 2 *(Indennità di missione)*. — 1. *(Omissis)*.

2. Durante i periodi di riposo e recupero previsti dalle normative di settore, fruiti fuori dal teatro di operazioni e in costanza di missione, al personale militare e della Polizia di Stato è corrisposta una indennità giornaliera pari alla diaria di missione estera percepita.

3. Ai fini della corresponsione dell'indennità di missione i volontari in ferma annuale, in ferma breve e in ferma prefissata delle Forze armate sono equiparati ai volontari di truppa in servizio permanente.».

«Art. 3 *(Trattamento assicurativo e pensionistico)*. — 1. Al personale militare e della Polizia di Stato è attribuito il trattamento assicurativo di cui alla legge 18 maggio 1982, n. 301, con l'applicazione del coefficiente previsto dall'art. 10 della legge 26 luglio 1978, n. 417, ragguagliandosi il massimale minimo al trattamento economico del personale con il grado di sergente maggiore o grado corrispondente.

2. Nei casi di decesso e di invalidità per causa di servizio si applicano, rispettivamente l'art. 3 della legge 3 giugno 1981, n. 308, e successive modificazioni, e le disposizioni in materia di pensione privilegiata ordinaria di cui al testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni. Il trattamento previsto per i casi di decesso e di invalidità si cumula con quello assicurativo di cui al comma 1, nonché con la speciale elargizione e con l'indennizzo privilegiato aeronautico previsti, rispettivamente, dalla legge 3 giugno 1981, n. 308, e dal regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1345, convertito dalla legge 5 agosto 1927, n. 1835, e successive modificazioni, nei limiti stabiliti dall'ordinamento vigente. Nei casi di infermità contratta in servizio si applica l'art. 4-*ter* del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27, come modificato dall'art. 3-*bis* del decreto-legge 19 luglio 2001, n. 294, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 agosto 2001, n. 339.».

«Art. 4 *(Personale in stato di prigionia o disperso)*. — 1. Le disposizioni di cui agli articoli 2, commi 1, e 3, comma 1, si applicano anche al personale militare e della Polizia di Stato in stato di prigionia o disperso. Il tempo trascorso in stato di prigionia o quale disperso è computato per intero ai fini del trattamento di pensione.».

«Art. 5 *(Disposizioni varie)*. — 1. Al personale che partecipa alle operazioni internazionali di cui all'art. 1:

a) non si applica l'art. 3, primo comma, lettera *b)*, della legge 21 novembre 1967, n. 1185, al fine del rilascio del passaporto di servizio;

b) non si applicano le disposizioni in materia di orario di lavoro;

c) è consentito l'utilizzo a titolo gratuito delle utenze telefoniche di servizio, se non risultano disponibili sul posto adeguate utenze telefoniche per uso privato, fatte salve le priorità correlate alle esigenze operative.».

«Art. 7 *(Personale civile)*. — 1. Al personale civile eventualmente impiegato nelle operazioni militari di cui all'art. 1 si applicano le disposizioni del presente decreto per quanto compatibili, ad eccezione di quelle di cui all'art. 6.».

«Art. 8 *(Disposizioni in materia contabile)*. — 1. In relazione alle operazioni di cui all'art. 1, in caso di urgenti esigenze connesse con l'operatività dei contingenti, gli Stati maggiori di Forza armata, e per essi i competenti ispettorati di Forza armata, accertata l'impossibilità di provvedere attraverso contratti accentrati già operanti, possono disporre l'attivazione delle procedure d'urgenza previste dalla vigente normativa per l'acquisizione di beni e servizi.

2. Nei limiti temporali ed in relazione alle operazioni di cui all'art. 1, il Ministero della difesa è autorizzato, in caso di necessità ed urgenza, anche in deroga alle vigenti disposizioni di contabilità generale dello Stato e ai capitolati d'oneri, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, entro il limite complessivo di € 5.164.569, a valere sullo stanziamento di cui all'art. 15, in relazione alle esigenze di revisione generale di mezzi da combattimento e da trasporto, di esecuzione di opere infrastrutturali aggiuntive e integrative e di acquisizione di apparati di comunicazione e per la difesa nucleare, biologica e chimica.».

«Art. 9 *(Prolungamento delle ferme)*. — 1. Per le esigenze connesse con le operazioni di cui all'art. 1, il periodo di ferma dei volontari in ferma annuale di cui all'art. 16, comma 2, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, può essere prolungato da un minimo di ulteriori sei mesi ad un massimo di ulteriori nove mesi.».

«Art. 13 *(Norme di salvaguardia del personale)*. — 1. Il personale militare che ha presentato domanda di partecipazione ai concorsi interni banditi dal Ministero della difesa per il personale in servizio e non può partecipare alle varie fasi concorsuali, in quanto impiegato nell'operazione di cui all'art. 1, comma 3, ovvero impegnato fuori dal territorio nazionale per attività connesse alla predetta operazione, è rinviato d'ufficio al primo concorso utile successivo, fermo restando il possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal bando di concorso per il quale ha presentato domanda.

2. Al personale di cui al comma 1, qualora vincitore del concorso e previo superamento del relativo corso ove previsto, sono attribuite, ai soli fini giuridici, la stessa anzianità assoluta dei vincitori del concorso per il quale ha presentato domanda e l'anzianità relativa determinata dal posto che avrebbe occupato nella relativa graduatoria.».

Art. 19.

Soppresso.

CAPO III
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20.

Disposizioni di convalida

1. In relazione a quanto previsto dalle disposizioni del presente decreto, sono convalidati gli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni effettuate fino alla data di entrata in vigore del decreto stesso.

Art. 21.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, *escluso l'articolo 4-bis*, pari complessivamente a *euro 291.492.695* per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 233, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Riferimenti normativi:

— Per la legge 30 dicembre 2004, n. 311, vedi riferimenti normativi all'art. 4-*bis*.

Art. 22.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

05A02633

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SEGRETARIATO GENERALE DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

Comunicato relativo al conferimento di onorificenze dell'Ordine «Al merito della Repubblica italiana»

Nell'estratto, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 21 febbraio 2005 - serie generale - alla pag. 32, rigo n. 44 (elenco dei Cavalieri insigniti con decreto del 27 dicembre 2004, su proposta della Presidenza del Consiglio dei Ministri), dove è scritto «25 ottobre 1960», leggasi «23 ottobre 1960».

05A02510

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Cattle Master 4»

Decreto n. 18 del 7 marzo 2005

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica CATTLE MASTER 4 vaccino combinato contro le infezioni da virus Respiratorio Sinciziale (BRSV), da virus della Rinotracheite Infettiva Bovina (IBR), della Parinfluenza 3 (Pi3) e da virus della Diarrea Virale Bovina (BVD/MD) nelle confezioni: flacone di vaccino liofilizzato da 5 dosi + un flacone di vaccino liquido da 5 dosi - A.I.C. n. 100398015 e flacone di vaccino liofilizzato da 25 dosi + un flacone di vaccino liquido da 25 dosi - A.I.C. n. 100398039.

Titolare A.I.C.: Società Pfizer Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Latina - s.s. 156 km 50 - codice fiscale n. 06954380157.

Modifiche apportate:

composizione: la composizione ora autorizzata è la seguente:

una dose immunizzante di vaccino liofilizzato contiene:

principio attivo:

virus vivo attenuato termospecifico della Rinotracheite Infettiva Bovina (IBR), ceppo TS RLB 106: non meno di $10^{5.7}$ $CCID_{50}$;

virus vivo attenuato termospecifico della Parainfluenza 3 (PI 3), ceppo TS RLB 103: non meno di $10^{5.0}$ $CCDI_{50}$;

virus vivo attenuato Respiratorio Sinciziale Bovino (BRSV), ceppo BRSV/375: non meno di $10^{4.1}$ $CCID_{50}$;

una dose immunizzante di vaccino liquido contiene:

principio attivo:

virus inattivato della Diarrea Virale Bovina/Malattia delle Mucose (BVD/MD);

ceppo citopatico 5960: non meno di 0,31 ml

virus inattivato della Diarrea Virale Bovina/Malattia delle Mucose (BVD/MD);

ceppo non citopatico 6309: non meno di 0,62 ml;

eccipienti ed Adiuvante: così come indicati nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Validità: periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 12 mesi.

Altre modifiche:

è autorizzato il trasferimento della produzione secondaria della specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica suddetta (formulazione, riempimento e confezionamento) dallo stabilimento Pfizer di Lincoln-Nebraska (USA) allo stabilimento Pfizer sito in Luovain-La-Neuve (Belgio);

è autorizzata la modifica del materiale di confezionamento della frazione liquida della specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica suindicata, da plastica a vetro.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A02459

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Colimix 100»

Decreto n. 14 del 1º marzo 2005

All'autorizzazione a suo tempo rilasciata per l'immissione in commercio della premiscela per alimenti medicamentosi COLIMIX 100 nella confezione sacco da 25 kg - A.I.C. n. 0102556014, sono apportate le seguenti modifiche.

Denominazione: nuova denominazione «COLIMIX 120».

La nuova composizione è la seguente:

principio attivo: colistina solfato 120 g;

eccipienti: lattosio q.b. a 1000 g;

La validità è ora di 24 mesi;

I lotti già prodotti con la vecchia composizione possono rimanere in commercio sino alla scadenza;

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A02460

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Doxipan 20»

Provvedimento n. 54 del 1º marzo 2005

Specialità medicinale per uso veterinario DOXIPAN 20, richiesta di variazione di eccipienti.

Titolare A.I.C.: Industria Italiana Integratori-Trei S.p.A., via Pietro Bembo n. 12 - Modena.

Confezioni:

barattolo da 100 gr - A.I.C. n. 100150022;

barattolo da 250 gr - A.I.C. n. 100150034;

busta da 1000 gr - A.I.C. n. 100150061.

Oggetto del provvedimento: si autorizza per la specialità medicinale per uso veterinario in oggetto, la sostituzione dell'eccipiente:

da:

acido citrico gr 70;

silice gr 1;

lattosio q.b. a gr 100,

a:

acido citrico gr 3;

silice gr 1,5;

lattosio q.b. a gr 100.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A02461

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Istruttoria per lo scioglimento di cinque società cooperative

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio delle società cooperative:

1) «Europa soc.coop. agricola a r.l.», con sede in Lavello (Potenza), via E. Ginestrelli, n. 12, costituita per rogito notaio dott.ssa Ornella Del Gaudio, in data 22 gennaio 1991, repertorio n. 6575, codice fiscale n. 01072480765, BUSC n. 2473/256071;

2) «Horse Center soc.coop. a r.l.» con sede in Avigliano (Potenza), Frazione di Lagopesole via G. Leopardi, costituita per rogito notaio dott. Omero Vomero, in data 4 aprile 1995, repertorio n. 30394, codice fiscale n. 01097740763, BUSC n. 2482/2256872;

3) «Centro sociale soc.coop. a r.l.» con sede in Muro Lucano (Potenza) via Giardini, costituita per rogito notaio dott.ssa Beatrice Simone in data 8 aprile 1992, repertorio n. 9058, codice fiscale n. 01109860765, BUSC n. 2513/259833;

4) «Turismo Be Ambiente soc.coop. a r.l.» con sede in Chiaromonte (Potenza), piazza Garibaldi n. 3, costituita per rogito notaio dott.ssa Valeria Pansa in data 26 luglio 1991, repertorio n. 8992, codice fiscale n. 01098490764, BUSC n. 2501/258889;

5) «Il Vulture piccola soc.coop. di prod. e lavoro a r.l.» con sede in Rionero in Vulture (Potenza), Vico II Mazzini n. 11, costituita per rogito notaio dott. Roberto Amodio in data 27 settembre 1991, repertorio n. 747, codice fiscale n. 01091390763, BUSC n. 2465/255789;

che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, scioglimento per atto d'autorità senza nomina di liquidatore.

Si comunica che, chiunque abbia interesse, potrà far pervenire a questa direzione provinciale del lavoro - servizio politiche del lavoro U.O. cooperazione via Isca del Pioppo, n. 41 - 85100 Potenza - tel. 0971/390204 - fax 0971/56574, opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

05A02507

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Termoli

Con decreto n. 7526 in data 18 ottobre 2004 del Ministero delle politiche agricole e forestali di concerto con l'agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti l'11 febbraio 2005 al registro n. 1, foglio n. 127, è trasferito dal demanio al patrimonio dello Stato il terreno in comune di Termoli (Campobasso) identificato nel catasto terreni dello stesso comune al foglio n. 52 con le seguenti particelle: 201 di mq 300; 202 di mq 2761; 211 di mq 2380; 212 di mq 250; 213 di mq 50; 214 di mq 880; 215 di mq 4000; pari a complessivi mq 10.621, non più utile ai fini della bonifica.

05A02508

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile sito nel comune di Calvatone

Con decreto n. 61041/61100 in data 25 ottobre 2004 del Ministero delle politiche agricole e forestali di concerto con l'agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti il 22 febbraio 2005 al registro n. 1, foglio n. 144, è trasferito dal demanio al patrimonio dello Stato il terreno in comune di Calvatone (Cremona), reliquato di canalina irrigua, comparto PIP in zona Maestà di Calvatone, identificato nel N.C.T.R. dello stesso comune in Ditta «Demanio dello Stato» - distinto nel foglio di mappa n. 15 con i seguenti mappali: n. 246 di mq 240; n. 247 di mq 26; n. 252 di mq 86; n. 261 di mq 150; n. 262 di mq 350; n. 281 di mq 49; n. 287 di mq 100; n. 288 di mq 90; pari a complessivi mq 1091, ricadenti nel comprensorio del consorzio di bonifica Navarolo, Agro Cremonese Mantovano, non più utili ai fini della bonifica.

05A02509

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Approvazione del nuovo statuto del consorzio universitario denominato «Centro per lo studio ed il trattamento dei neurolesi lungodegenti», in Messina.

Con decreto ministeriale 9 marzo 2005 è stato approvato il nuovo statuto del consorzio universitario denominato «Centro per lo studio ed il trattamento dei neurolesi lungodegenti» con sede in Messina.

05A02511

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, che si pubblicano ai sensi dell'articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'articolo 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).

Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi ai singoli mesi del 2004 e 2005 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell'anno precedente e di due anni precedenti risultano:

ANNI E MESI		INDICI (Base 1995=100)	Variazioni percentuali rispetto al corrispondente periodo	
			dell'anno precedente	di due anni precedenti
2004	Febbraio	122,4	2,2	4,7
	Marzo	122,5	1,9	4,5
	Aprile	122,8	2,0	4,5
	Maggio	123,0	2,1	4,5
	Giugno	123,3	2,2	4,6
	Luglio	123,4	2,1	4,6
	Agosto	123,6	2,1	4,6
	Settembre	123,6	1,8	4,4
	Ottobre	123,6	1,7	4,1
	Novembre	123,9	1,7	4,1
	Dicembre	123,9	1,7	4,0
	Media	*123,2*		
2005	Gennaio	123,9	1,6	3,6
	Febbraio	124,3	1,6	3,8

05A02630

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Eurocooperativa soc. coop. a r.l.», in Trieste

Con deliberazione n. 252 decreto direttoriale 11 febbraio 2005, la Giunta regionale ha nominato il dott. Emilio Ressani, con studio in Trieste, via Pier Luigi da Palestrina n. 3, liquidatore della cooperativa «Eurocooperativa soc. coop. a r.l.» in liquidazione, con sede in Trieste, in sostituzione del signor Tullio Tikulin.

05A02512

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G501065/1) Roma, 2005 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2005 (salvo conguaglio) (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003* (G.U. *n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi,* prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00